

ANALISI RAGIONATA
DELLA DISCUSSIONE
INTORNO
AL CODICE CIVILE
DEL SIG.r DI MALEVILLE
CONTENENTE

Il compendio delle osservazioni fatte su d' ogni articolo, ed i motivi della decisione del Consiglio di Stato ;
L'indicazione della concordanza o discordanza di questi articoli messi al confronto colle antiche leggi ;
I decreti del Tribunale di Cassazione per conciliare insieme alcuni articoli del Codice, e rettificare alcuni altri agevolando la spiegazione loro ed il loro significato.

TRADUZIONE ITALIANA

DEL SIGNOR

GIORGIO RICCHI

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI STATO

CON ANNOTAZIONI DEL TRADUTTORE.

VOLUME PRIMO.

MILANO
Dalla Tipografia di Francesco Sonzogno di G. Batt.
Stampatore e Librajo, *Corsia de' Servi*, N. 596.
1806.

9

AL SIGNOR

TOMMASO NANI

PROFESSORE DI DIRITTO E PROCEDURA CRIMINALE

NELL' UNIVERSITA' DI PAVIA,

E MEMBRO DEL COLLEGIO ELETTORALE DE' DOTTI

FRANCESCO SONZOGNO DI GIO. BATT.ª

STAMPATORE E LIBRAJO.

A due classi di persone si vuole specialmente raccomandare le cose di giureprudenza. A' Maestrati e a' Professori di Diritto.

A' primi, perchè colla loro autorità ne inculchino gli studj e li proteggano. A' secondi, perchè colla loro voce e colla loro dottrina agevolino a' privati il conoscimento di

cotali materie, e, per quanto sia ad essi possibile, rendano ſamiliari a tutti le regole del giusto e dell' onesto. Nè altro che queste regole, o naturali sieno o positive, possono, ben radicate negli animi umani, prevenire la foga traboccante delle usurpazioni e de' delitti, che travagliano incessantemente i Tribunali d' ogni nazione.

Ho già messa questa mia BIBLIOTECA sotto la protezione de' Maestrati e di quell' autorevole persona che la pubblica istruzione dirige. Sospinto dal medesimo fine la tutela ora ne invoco de' Professori, e tra questi eleggo Voi, o chiarissimo uomo, le cui lezioni di diritto criminale e la cui opera

sugl' indicj e sul loro uso ne' giudicj criminali han eccitati molti applausi e appresso noi e appresso gli estrani, che tengonci sempre da meno di noi.

Così v' induceste a dilucidare qualche opera di questa BIBLIOTECA come avete con tanto valore dilucidato il Codice Criminale di Leopoldo per la Toscana e l' opera *de Criminibus* di Mattei! Allora impreziosireste veramente questa mia BIBLIOTECA, e gran servigio rendereste a' vostri concittadini, la felicità de' quali avete sempre mostrato che innanzi ad ogni altra cosa vi stesse a cuore.

A Voi dunque piacemi intitolare la presente versione italiana dell' analisi

di quelle discussioni che si tennero nel Consiglio di Stato Francese intorno al Codice Napoleone. Il traduttore, che di qualche annotazione quà e là corredolla, e che a nessuno cede nell' ammirazione per li grand' uomini, esulta pur egli ch' appaja alla luce sotto gli auspicj vostri, e attende il vostro lusinghiero esempio per inanimirsi a proseguirla, e per tener dietro, benchè di lontano, a' vostri luminosi vestigj.

Accogliete di buon grado questi tributi d' estimazione che a Voi di diritto appartengono, e tenetemi nella grazia vostra caldamente raccomandato.

PREFAZIONE
DEL TRADUTTORE
ALL' ANALISI RAGIONATA
DELLA DISCUSSIONE
DEL CODICE CIVILE
AL CONSIGLIO DI STATO.

Questo libro, che recato in lingua italiana presentasi ora al culto pubblico, è d'un' evidente utilità. Se è vero, com' è verissimo, che le leggi sono o debbono essere il risultato di molti lumi, si ha a saper molto grado a colui che li raccoglie per così dire in un fascio e gli assoggetta all'universale meditazione. Sol nell' istante che si vuol creare una legge han luogo i più preziosi dibattimenti,

per parte appunto di quelli che destinati sono a crearla. Gli è allora soltanto che con effettiva imparzialità si espongono e si disaminano i motivi che n'esigono forzatamente la promulgazione. Gli è allora che, lasciato da parte il seduttore amor proprio, si pongono in severa lance i beni e i mali d'un futuro pubblico regolamento. Gli è allora infine, che dall'attrito delle diverse opinioni, dal calore del contrasto scintillano le grandi verità, quasi la nostra mente avesse d'uopo d'un forte immediato impulso per trarle fuori del cervello, come Giove trasse del suo capo Minerva. Compiute queste prime discussioni, fermato il progetto di legge, quanto dicesi dappoi in favore del medesimo a que' corpi augusti che devono autenticarlo col loro voto, tutte le riflessioni, che questi corpi vi fanno sopra, si pos-

sono credere d'ordinario figlie d'una preventiva risoluzione fatta di sostenere o di contrariare la proposta legge. Per conseguenza non s'inganna a partito chi sostiene in questi successivi dibattimenti aver molta parte, per non dir altro, l'affetto delle proprie opinioni. Una lunga mia osservazione in siffatte cose hammi indotto sempre a preferire alle seconde le prime discussioni.

L'autor francese di quest'analisi fu uno de' compilatori del Codice. Altro privilegio della medesima. Ci assicura esso non aver omessa nessuna di quelle riflessioni, che si fecero al Consiglio di Stato intorno a' diversi punti del Codice stesso. Anzi ha riportati più volte i diversi cangiamenti ch'ebbero luogo allorchè a maggior chiarezza, precisione ed intelligenza trattossi di esprimere un articolo piuttosto in un modo che

nell' altro. Sembra insomma, ch' egli non solo abbia cercato di rilevare ne' varj discorsi de' Consiglieri di Stato tutto quello che serviva ad isviluppare lo spirito e dilucidare il senso degli articoli del Codice civile, ma che per meglio conseguire tale intento abbia perfino letto nel loro cuore e nella loro mente. Quest' arcana lettura non è data a tutti, e non basta talvolta tutta la dottrina e tutto l'ingegno per farla, se non vi s' aggiunge ancora una certa versatilità ed una prontissima ed accorta penetrazione.

Lautore ha indicato inoltre i luoghi in cui il Codice civile discorda dall' antica francese giurisprudenza. Siccome era questa a somiglianza degli altri paesi inciviliti d'Europa appoggiata alle leggi romane, così la spiegazione e il confronto di queste leggi ridonda pure in vantaggio universale.

Tostochè fu pubblicato il Codice civile in Francia, nacque in un colpo d'occhio il bisogno di determinare autorevolmente il senso di alcuni articoli, il che fu rimesso al giudicio del Tribunale di Cassazione. La sostanza di codesti decreti è trasfusa in questo libro in un co' motivi che ne diedero origine. E chi poteva far ciò con maggior discernimento dell' autore stesso, il quale essendo uno de' Membri del Tribunale di Cassazione ha dovuto stendere più volte e pronunciare i predetti motivi?

Avendo brevemente favellato dell' analisi, rimarrebbe ora a dire alcun che del Codice che la riguarda. Noi ce ne serviremo a tal uopo delle parole medesime dell' autor francese: « Non istà a me, dice egli, il lodare questo Codice. L' enconiio sarebbe in mia bocca

sospetto. Ricorderò soltanto, che tutte le basi della nostra civile legislazione furono disaminate e discusse da uomini sapienti e sperimentatissimi. Ogni articolo fu prima soggetto all'osservazione di alcuni Membri tratti dal Tribunale di Cassazione e da altri Tribunali, poscia fu ventilato al Consiglio di Stato, indi spedito al Tribunato, il quale dal canto suo non mancava pur egli di farvi sopra le sue annotazioni. Codeste annotazioni trasmesse in seguito alla Sezione di Legislazione erano da lei recate innanzi al Consiglio di Stato, il quale in sequela ad un rapporto della stessa Sezione pronunciava il definitivo suo giudicio, e presentava per ultimo il titolo al Corpo Legislativo. Se malgrado tante precauzioni trovansi nel Codice alcuni articoli suscettivi di una ragionevole oppo-

sizione, lo si debbe attribuire alla natura di alcune ardue quistioni, in cui il torto e il diritto si può sostenere a vicenda con fortissimi argomenti. L'intelletto nostro colpito da un disordine, cade talvolta in un altro senza prevederlo, e la nostra sagacità ha tali confini ch'ella non può lusingarsi di mettere in tutte le parti d'un' opera così grande e così importante la stessa perfezione.

Io, prosiegue l'autore, mi sono arrestato di proposito su que' pochi articoli che pajono aver bisogno di emenda, ma non ho proposte le mie considerazioni che come altrettanti dubbj da sciogliere a' futuri Legislatori. Poteva attendere che il tempo ne desse a divedere la necessità, ma aggiunto al sessantesimo quarto anno del viver mio ho temuto di non sopravvivere a questo ri-

tardo. Sonomi in conseguenza affrettato di paragonare gli effetti probabili che dovean risultare dalle presenti leggi con quelli che una lunga sperienza accompagnata da una diuturna osservazione mi avea fatto rilevare nell' andamento delle precedenti leggi. » *Fin qui l' autore, il cui pregiato lavoro noi ci rechiamo a vanto di far conoscere a quella parte d'Italia che in breve avrà per norma e base della sua civile legislazione lo stesso Codice civile, intorno al quale si ravvolgono le qui contenute discussioni.*

ANALISI RAGIONATA

Della Discussione intorno al Codice civile fattasi nel Consiglio di Stato.

La discussione intorno al Codice civile ebbe principio nel Consiglio di Stato li 4 termidoro anno 9.

Si mosse dapprima quistione sul numero delle leggi in cui dovea dividersi il primo libro del Codice. Quelli che lo aveano steso ne avean formato dieci titoli senza far motto dell' adozione, la quale, secondo il parere della Sezione di Legislazione, dovea inchiudersi in un capitolo appartenente al titolo della paternità e della figliazione. L'Imperadore tre soli importanti punti rilevava nel trattato delle persone, il primo che determinava lo stato di ogni individuo nella civil società; il secondo che stabiliva le relazioni fra sposo e sposa; il terzo che fissava quelle che passano fra il padre e i figli. Ma avendo il Console *Cambacérès* osserva-

to, che questa compendiosa divisione di articoli troppo vasti avrebbe stancata l'attenzione del lettore, si conservò la divisione fatta dai compilatori, e si accrebbe soltanto un titolo relativo all'adozione.

Non trattossi allora della divisione generale del Codice in libri tre. Fu bensì deliberato, che il libro preliminare da' compilatori messo in fronte all'opera loro sarebbe ridotto in un solo progetto di legge. Quando poi ebbe fine la discussione di tutto il Codice nelle sedute dei giorni 19 e 26 ventoso dell'anno dodicesimo, si ritenne la divisione di già adottata in tre libri, e la si fermò inalterabilmente colla legge che riguarda la classificazione de' titoli.

Bisogna ad ogni modo confessare, che questa divisione potrebbe andar soggetta a qualche censura, se non altro per la sproporzione enorme che passa dal terzo libro ai due che lo precedono, non contenendo il primo che 509 articoli e 195 il secondo, laddove il terzo ne racchiude e' solo 1571. Asserissi, è vero, che questa sproporzione era cagionata necessariamente dalla natura medesima delle cose, e che perciò la divi-

sione proposta non ammetteva dubbio, ma venne risposto, che se il primo libro trattava delle persone, il secondo delle cose, il terzo de' mezzi di acquistare, quest' ultimo libro era finalmente l' argomento intero del Codice e di tutte le leggi civili; imperciocchè il trattato delle persone e delle cose non doveasi considerare che come un trattato preliminare, e in prova allegavansi le materie racchiuse in questi due libri, i quali per ciò solo avean ricevuta qualche consistenza che s' erano riempiuti di cose attinenti all' ultimo libro e da considerarsi quai veri mezzi d' acquistare. Così doversi pensare nel primo libro dell' assenza per rispetto a' parenti che ne profittano, del matrimonio, del divorzio, della figliazione, dell' adozione, della potestà paterna; e nel secondo, del dritto d' accessione, dell' usufrutto, dell' uso, dell' abitazione e delle servitù. Per tale motivo il giudicioso Domat, dopo avere esposto in un libro preliminare le nozioni necessarie intorno alle persone ed alle cose, ha in appresso diviso l' opera sua in due parti sole: i contratti e le successioni. Despeisses, che ha trattato di tutte le materie

del diritto civile con molto metodo ed ugual chiarezza, s' è pur egli attenuto a questo stesso scompartimento. Or due esempi simili poteano aver forza bastevole ad autorizzare un sentimento contrario a quello di sopra accennato de' compilatori.

Ciò malgrado, di buone ragioni ancora può fiancheggiarsi la divisione ammessa dal Codice civile. Innanzi ad ogni altra cosa è semplice, ed ogni libro presenta materie distinte interamente e separate fra loro, il che rende questa divisione certamente migliore di quella delle instituta di Giustiniano, di cui sempre si fecero le maggiori lodi (1). Poi

---

(1) Essendo le instituta di Giustiniano in quattro libri ripartite, ebbevi chi immaginò che questa divisione alludesse ai quattro elementi, e desse a divedere essere così necessarie le instituta al cuore e alla mente dell' uomo, come gli elementi lo erano al suo corpo. Cotanto le lodi sperticate sono ridicole e goffe. Del rimanente poi a chi aggrada la serie geometrica delle idee, non può certo piacere la divisione delle instituta di Giustiniano comprese in quattro libri, il primo de' quali tratta del diritto delle persone, il secondo e gran parte del terzo delle cose, l residuo del terzo e i cinque primi titoli del quarto

gli è d' uopo convenire, che potendosi le medesime cose considerare sotto diversi aspetti, in ogni scompartimento che si faccia di queste grandi materie ha luogo di necessità l' arbitrio.

Determinossi adunque senza opposizione di sopprimere quasi del tutto il libro preliminare che il signor Portalis aveva esteso in conformità di quello *delle leggi di Domat*, e in cui egli s' era di gran lunga lasciato addietro il suo modello.

---

delle obbligazioni che nascono dai contratti espressi e dai contratti taciti e presunti, non che dai delitti e dai presunti delitti. Il quarto per ultimo, dagli accennati capitoli in fuori, delle azioni. Forse questa serie geometrica la si desidera anche nel Codice presente, ma come osservò benissimo il nostro analizzatore è impossibile il segregare alcune cose da alcune altre, imperciocchè una materia toccherà sempre indispensabilmente i confini dell' altra. E il ridurre tutti gli argomenti delle leggi civili alle sole vie di acquistare un diritto di proprietà può essere sostanzialmente vero, ma non utile certo alla mentale comprensione, a quello stesso modo che non si spiegherebbero con chiarezza bastante i rispettivi fenomeni de' sensi, se attenendosi al sentimento de' maggiori fisici si racchiudessero tutti nel solo tatto. (*Nota del traduttore.*)

Si disse non dovere il Codice racchiudere nessuna definizione, e aversi a lasciare alle lezioni del diritto nelle scuole tutto ciò che poteva sapere di dottrina. Sovviemmi pur troppo della massima, *omnis definitio in jure periculosa est*; nulladimeno, confesso il vero, ho veduto con rammarico (1) sopprimersi

---

(1) Questo rammarico è per noi e per gli stessi Francesi cessato, dappoichè si paran dinanzi cotante *conferenze*, cotante *analisi*, cotante *discussioni*, cotanti *confronti*, i quali non solo rischiarano abbondantemente il testo del Codice, ma fanno vieppiù rilevare lo spirito dell' antica e moderna legislazione. Commentarj più preziosi assai di quelli dei Dorcholten, dei Pacj, dei Wesembech, degli Schneidwin, dei Corvini, dei Faber ec. ec. ec., ove non traluce quasi mai un raggio di quella filosofia che, malgrado le grida di alcuni parziali lunatici, sarà sempre il fondamento d' ogni politico e civile sistema. Ma si opporrà, le buone leggi non aver bisogno di commenti. Ne convengo; pure è tanta la varietà degli umani casi, sì grande la collisione degl' interessi degli uomini che vivono nelle moderne società cresciute in raffinamenti di arti, di commercio e di lusso, che le analisi ben ponderate delle leggi sono una guida sicura per ben applicare il regolo delle leggi stesse alle umane azioni. Non furono no i com-

questo bel frontispizio, il quale facea augurare felicemente di tutta l' opera intera.

---

menti che imbarazzarono la Romana giurisprudenza, fu dapprima la forza di legge che si comunicò alle private opinioni di privati uomini, la quale intralciò ogni cosa, poscia la stranezza e l' imbecillità con cui i comenti furono scritti. E di vero lo stesso Cicerone, che secondo la testimonianza di Aulo Gellio bramava un sistema ragionevole, spedito e concatenato di leggi, querelossi forte che Giulio Cesare, testa vastissima e che in un istante abbracciava col pensiero tutte le origini della pubblica prosperità e del pubblico danno, avesse sospese le interpretazioni delle leggi, delle quali pochi possono comprendere tutto ad un tratto l' essenza, le cagioni e gli effetti, e di cui pur tutti dovrebbero essere informati. Cesare impediva che la torrente della legislazione non si gonfiasse di più ed inondasse ogni cosa. Cicerone voleva che le leggi fossero rischiarate. Entrambi miravano ad un fine diverso, e comechè opposti d' avviso aveano entrambi ragione. (*Nota del traduttore.*)

TITOLO PRELIMINARE.

Della pubblicazione, degli effetti e della applicazione delle leggi in generale.

(Decretato il dì 14 ventoso anno XI, promulgato il dì 24.)

ART. 1. *Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul.*

Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.

La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départemens, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ 20 lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

Prima che quest' articolo fosse esteso in questo modo lo si variò molte volte, e fu soggetto di acri disputazioni. E convien però riflettere che vi si tratta di cosa importante, e che non è così facile il determinare il momento in cui una legge promulgata può convenevolmente aver forza di esecuzione.

Durante l'antico governo era poco meno che generale usanza, che le leggi non divenissero obbligatorie, se non dal giorno della loro pubblicazione ne' così detti *baliaggi* e *siniscalcherie* (1), e non già dall'istante che

---

(1) Non avendo noi Italiani voci che corrispondano al significato di queste due magistrature, non sarà tempo perduto l' indicare esattamente cosa fossero. Alla fine della seconda razza dei Re di Francia e verso il cominciar della terza torbidi grandissimi e grandissime ribellioni sconvolsero questo regno. I Signori, ossieno i grandi *Feudatarj*, tutti intesi alle guerre esterne od interne, si liberarono dal carico di amministrar la giustizia ne' loro feudi, e nominarono a tale oggetto un magistrato superiore da loro addomandato *Balì* in alcuni luoghi, *Siniscalco* in alcuni altri. *Balì* nel vetusto linguaggio de' *Gauli* volea dire *Guardiano* o *Protettore*. *Siniscalco*, parola tratta dal tedesco, o ufficiale domestico della corte del Signore, o antico cavaliere. Quando le ricerche

queste leggi venivano registrate nelle *Corti supreme. Vedi Rodier art. 4, tit. 1 dell'ordinanza del 1667.*

L'Assemblea costituente prescrisse col suo decreto 2 novembre 1790, che le leggi fossero indistintamente eseguite dal giorno della loro pubblicazione ne' Tribunali o ne' Corpi amministrativi.

La Convenzion nazionale deliberò prima-

---

etimologiche producono cose degne della meditazione del politico e del filosofo sono esse infinitamente da pregiarsi, quando poi si perdono in miserabili sofisticherie, si lascino a quegli oziosi che son nati per nutrirsi eternamente di letterarie inezie. Ritorniamo ai Balì e ai Siniscalchi, le cui funzioni consistevano principalmente nel conservare i diritti e i dominj del loro Signore, quei della Chiesa e della Nobiltà, e nel difendere il popolo dall' oppressione e dall'ingiustizia de' giudici inferiori. Eran tanti piccoli ministri di guerra, di finanza e di giustizia. Allorchè tutti i grandi feudi del Regno di Francia furono riuniti alla Corona, i Re conservarono queste due magistrature con qualche modificazione, e le chiamarono Regie. Sotto ogni forma di governo l' amministrazione della giustizia sarà sempre più sacra del trojano palladio, poichè questa veracemente difende, tutela e conserva le civili società. (*Nota del traduttore.*)

mente che le leggi fossero inviate a tutte le autorità locali, ingiungendo a queste di farle pubblicare a suon di tromba. L' esecuzione delle leggi traeva principio da siffatta pubblicazione. Ma poscia con un secondo decreto del 12 vendemmiale anno 4 soppresse queste pubblicazioni a suon di tromba, e volle che le leggi si eseguissero tostochè il *bollettino ufficiale*, ov' erano inserite, pervenisse al capo-luogo del dipartimento.

Tai metodi vigevano fino alla pubblicazione del Codice civile, ma i compilatori cangiando d' avviso pensarono che l' esecuzione delle leggi dovesse regolarsi secondo la natura delle leggi medesime e l' ordine delle materie. Opinaron quindi che le leggi, che risguardavano l' amministrazione, divenissero esecutorie da quell' istante in cui i Corpi amministrativi le pubblicassero; quelle che competevano a' Tribunali, dal momento della loro pubblicazione nelle Corti d' appello; e quelle che abbracciavano oggetti dell' uno e dell' altro genere, quando inviate simultaneamente e a' Corpi amministrativi ed a' Tribunali, questi le avessero ognuno dal canto suo fatte pubblicare.

Ma discorde intorno a questo punto fu il sentimento de' tribunali. Tali adottavano l' idea de' compilatori, tali asserivano non dover essere le leggi eseguite se non dappoichè fossero state pubblicate ne' tribunali inferiori. Altri finalmente inclinavano ad ammettere una sola proroga, spirata la quale acquistasse la legge forza d' esecuzione per tutto l' Impero.

Nel Consiglio di Stato molti concorsero in quest' ultimo parere. E di primo lancio la Sezione di Legislazione, la quale relativamente a ciò propose un articolo, che dichiarava esecutorie le leggi in tutta la repubblica quindici giorni dopo la loro promulgazione, riserbata però alla stessa legge la facoltà di modificare a seconda de' casi questo intervallo di tempo nell' articolo di qualche futura legge che lo esigesse.

La Sezione di Legislazione appoggiava l' idea d' una proroga uniforme a' seguenti motivi. Diceva ella prima di tutto essere questo il vero mezzo di prevenire una diversità di giudizj sopra le stesse quistioni, scandalo gravissimo; sosteneva poscia che in tal modo si toglierebbe la locale incertezza in-

torno all' istante in cui la legge diveniva veramente esecutoria, o ch' era sempre fecondo argomento di litigj. Asseriva per ultimo che questo metodo rendeva l' esecuzion delle leggi indipendente dalla negligenza degli agenti del Governo, e conciliava più rispetto alle medesime inspirando insieme una maggior fiducia a chi doveva osservarle.

Ma si oppose, ch' essendo già dieci giorni sospesa la promulgazione d' una legge per forza della costituzione, l' accrescere di altri quindici dì questo spazio di tempo farebbe spesso fallire l' intento; che secondo tutt' i principj la legge era obbligatoria dal momento che rivestita di tutte le sue forme veniva ad essere conosciuta; che non era provvida cosa il lasciarla ineseguita ne' paesi vicini al luogo ove era già stata emanata; e che ad iscansare questo disordine facea d' uopo graduar l' esecuzione a seconda delle distanze, non isminuendosi punto il ripetto che si deve alla legge cel differirne in ogni dipartimento l' esecuzione tanto tempo quanto vi si richiedesse a presumere che fosse stata quivi successivamente conosciuta.

Trionfarono tali considerazioni, e dopo

qualche contrasto nel determinare i diversi intervalli di tempo, o vogliam dire le diverse proroghe, l'articolo fu adottato come il si vede.

Emerge dalla mentovata discussione essere generale la proroga per tutte le leggi, di qualunque specie esse sieno, e così affermò anche il sig. Portalis nel discorso per lui fatto al Corpo legislativo, quando presentò il titolo preliminare del Codice. Le sole leggi inviate alle Colonie furono da questa disposizione eccettuate. Il Governo fu incaricato di fare uno speciale regolamento per la loro pubblicazione.

Malgrado la sagacità con cui fu steso il primo articolo, havvi qualche difficoltà, che dalla discussione viene affatto tolta. La difficoltà è questa. Il §. 1 prescrive, che l leggi saranno eseguite in ogni parte della Repubblica dal momento in cui la promulgazione delle medesime *potrà* essere conosciuta, e il §. 2 dice che *reputerà* conosciuta la promulgazione a Parigi un giorno dopo ec.

Questa varietà di termini darebbe forse luogo ad un dubbio che non una legge potesse essere a modo d'esempio obbligatoria a Bordeaux anche prima dell'intervallo richiesto

dal legislatore, quando si giungesse a provare ch'ella fosse quivi stata anticipatamente conosciuta; poichè stando al citato §. 1 l'obbligazione che corre dell' esecuzione della stessa legge, incomincia dall' istante in cui può essere conosciuta, ed il §. 2 non istabilisce altro che una presunzione di questo conoscimento.

Ma la discussione da me riportata scioglie questo dubbio, rilevandosi apertamente da questa, che una legge, benchè in fatto conosciuta, non diviene obbligatoria se non all' epoca fissata dopo la sua promulgazione. E intanto sonosi adoperate le predette espressioni in quanto facea d' uopo esprimere una regola generale ed evitare tutte le discussioni che poteano nascere dai casi particolari.

È vero però ch' io avrei desiderato che stabilito il principio nel primo paragrafo dell' articolo, si fossero di poi aggiunte queste sole parole: *Quando le leggi saranno state promulgate, diverranno esecutorie negl' intervalli qui sotto descritti ec.*

Art. 2. *La loi ne dispose que pour l'avenir: elle n'a point d'effet rétroactif.*

(Quest' articolo è preso dalla legge 7, *Cod.* de Legibus. *)*

I compilatori seguitavano a questo modo: *Nulladimeno la legge interpretativa d'una legge precedente avrà l'effetto suo fin dal giorno ch' emanata venne la legge interpretata, senza però che ciò rechi pregiudicio alle sentenze pronunciate inappellabilmente, alle transazioni, alle decisioni arbitrarie ed altre deliberazioni passate in giudicato.*

Questa eccezione fatta da' compilatori fu cancellata senza discussione, come cosa inutile. Taluno era anche d'avviso che si sopprimesse l'articolo intero, il quale conteneva un precetto per i legislatori, anzi che un regolamento di legge. Ma il si volle lasciare perchè servisse di norma a' giudici, cioè perchè i giudici avvertissero, che quando una legge non dice positivamente di avere un effetto retroattivo, i giudici non devono supporlo mai, mentre se la legge lo dicesse, farebbe pur mesteri l'eseguirla tale quale fosse concepita (1).

---

(1) In qual mai caso una legge può dire ch' ella intende di regolare il passato? E se ella il facesse, sarebbe più legge? Io lo domando a tutti coloro

Ritornando poi alla sopra indicata eccezione de' compilatori, ripeto, ch'ella non fu rigettata come falsa, ma sibbene come inutile. Imperciocchè è una verità costante e di grand' uso nella pratica, che una legge interpretativa deve avere l' effetto suo dal giorno della pubblicazione della legge interpretata, non intrammettendosi in ciò nessuna specie di *retroattività*. Osservisi soltanto non essere così agevole il distinguere una legge semplicemente interpretativa da una legge che sotto pretesto d'interpretare un' altra portasse delle prescrizioni affatto nuove (1).

---

che sanno veramente cosa sia legge, e comprendono la natura sua ed i suoi effetti. È fuor di dubbio che l' articolo del Codice contiene più una massima che si ricorda a' giudici, di quello che una prescrizione; ma è più ragionevole che la si abbia inserita pel motivo addotto dal sig. Portalis nel suo Discorso al Corpo legislativo, che non per la riflessione del nostro sagace analizzatore. (*Nota del traduttore*).

(1) L' analizzatore avea qui semplicemente detto, ch' era difficile il distinguere una legge interpretativa da una legge nuova. Io credetti che fosse anzi facilissimo il discernere e l' una e l' altra, e solo mi

Art. 3. *Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.*

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent le Français, même résidant en pays étranger.

Quest' articolo non è stato in tal guisa espresso che dopo la conferenza che si tenne col tribunale. Proposto dapprima in una maniera troppo generale conteneva le seguenti parole: *La legge obbliga tutti quelli ch' abitano il territorio.* Conveniva distinguere le leggi di polizia, di sicurezza e di proprietà *fondiaria* dalle leggi che regolano lo stato delle persone, e che non possono vincolare del pari che le prime chi abita semplicemente il territorio.

---

parve che si scontrasse una grande difficoltà nel riconoscere una legge interpretativa da una legge che *sotto pretesto d' interpretare un' altra* vi si presenta con nuovi lineamenti, e col corredo di nuove prescrizioni con sommo stupore di quella che anche in politica si chiama buona fede. (*Nota del traduttore*).

Per riguardo poi alle leggi di polizia e di sicurezza notisi, che negli abitanti d' un territorio, di cui parla l' articolo, hassi a comprendere eziandio i forestieri che vi dimorano di passaggio, i quali commettendo qualche delitto sono puniti da' tribunali francesi, eccettuati soltanto gli ambasciatori, verso ai quali si adopera come statuisce il diritto delle genti, o i trattati.

I due ultimi paragrafi di quest' articolo s' attengono all' antica distinzione fra le leggi reali e le personali, distinzione ch' era di sommo rilievo, e cagionava de' grandi litigj allorchè ogni provincia dell' Imperò avea le sue costumanze e i suoi usi particolari. Importava assai di sapere allora a qual tribunale si dovesse portare la causa, e la decisione della competenza traevasi sovente dietro la decisione della cosa; ma al presente che la legge è la stessa per ogni dove, questa distinzione non è più tanto da valutarsi, e riguarda unicamente i Francesi dimoranti in paese estero, come gli esteri viventi fra noi.

Art. 4. *Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'in-*

suffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Quest' articolo fu grandemente combattuto, siccome quello che potea forse accordare a' giudici una facoltà legislativa, aprendo di nuovo il varco agli abusi delle antiche Corti (*1*), repressi con tanto studio dall' Assemblea costituente. Se i giudici, si disse, non sono istituiti che per far osservare la legge, in qual guisa pronuncieranno un giudicio allorchè la legge non parla?

Venne risposto, doversi distinguere le materie civili dalle materie criminali. In que-

---

(1) Queste *Corti sovrane* da me chiamate *supreme*, per farmi possibilmente intendere dalla comune de' miei leggitori italiani, erano tribunali superiori e di primo ordine che giudicavano inappellabilmente, e le cui sentenze non potevano essere *cassate* che dal Re o dal Consiglio del Re. Tali erano in Francia i Parlamenti e la Corte de' Sussidj. I primi versavano in nome del Re su tutte le materie relative alla suprema amministrazione della giustizia, e singolarmente sugli appelli che s' interponevano de' giudizj di tribunali inferiori. La Corte de' Sussidj pronunziava inappellabilmente su tutte le cause sì civili che criminali, che avevano relazione colle ta-

ste tutto procedere col più scrupoloso rigore, e non esservi delitti da quelli in fuori che la legge caratterizza e punisce come tali, ma nelle cause civili poter benissimo i giudici prendere per norma i principj generali in que' casi in cui la legge nulla dicesse. L' equità naturale essere anteriore alla legge: *Quod legibus omissum est, non omittetur religione judicantis*. Così la legge 13. *ff. de test.* Che se il giudice non riparasse all' omissione della legge coll' equità sua, e si dovesse aver sempre ricorso ad una novella decisione del legislatore, due sconci gra-

---

glie, colle gabelle, co' sussidj ed altre siffatte cose. Pareva che queste *Curie* o Corti si chiamassero *sovrane*, o perchè rappresentassero più particolarmente la persona del sovrano, o perchè ne' giudizj che da loro si pronunciavano lo si tenesse come presente. Diffatti il Re recavasi spesse fiate al Parlamento a tenere il suo *letto di giustizia*. L' origine de' Parlamenti, la loro giurisdizione, lo spirito singolare ch' informava questi corpi, discorde molte volte dal vero spirito del pubblico bene e molte volte concorde, sarebbero riflessioni assai istruttive, ma fuor di luogo in queste annotazioni.

(Nota del traduttore).

vissimi ne verrebbero: primamente, che il legislatore sarebbe giudice nel tempo stesso, il che confonderebbe insieme i due poteri, secondariamente che la legge avrebbe di forza un effetto retroattivo.

Queste considerazioni fecero adottare l'articolo, ma coll' ammenda che il giudice che ricusasse di giudicare non si renderebbe tosto colpevole di *denegata giustizia*, ma solamente potrebbe essere accusato dinanzi ai tribunali di averlo fatto.

Art. 5. *Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réglémentaire, sur les causes qui leur sont soumises.*

La Sezione di Legislazione avealo proposto ne' seguenti termini: *è proibito a' giudici l' interpretare le leggi per via di disposizione generale e regolamentare.*

Il vocabolo d' *interpretare* dispiacque a molti, i quali sostenevano non aver i giudici simile facoltà e appartener essa soltanto al legislatore. *Leg. ult. Cod. de leg.*

Si rispose che v' eran due sorta d' interpretazione, quella di legislazione e quella di dottrina. La prima era assolutamente disdetta

a' giudici, la seconda all' incontro era intrinsecamente connessa coll' esercizio delle loro funzioni. E di vero nessuno si avvisa di ricorrere in giudicio per opporsi al testo formale d'una legge, ma semplicemente perchè ne' casi che sono dubbiosi il giudice pronunci quello che crede ch' abbia determinato la legge. Ad ogni modo essendosi riflettuto che queste due specie d'interpretazione non si sarebbero sempre agevolmente distinte, si escluse il controverso vocabolo.

Art. 6. *On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.*

Quest' articolo è una semplice traduzione delle leggi 45. *ff. de reg. jur.* et 6. *cod. de pactis*, e non soggiacque a contrasto veruno.

Nelle sedute del 14 termidoro e del 4 fruttidoro, prevj lunghi dibattimenti, erasi alfine adottato l' articolo seguente:

Quando la legge avrà in ragione delle circostanze reputati fraudolenti alcuni atti, non vi sarà più luogo a provare che sieno stati fatti senza frode.

Quest' articolo fu soppresso dipoi senza che nel processo verbale se ne rilevi il motivo.

Forse non parve essere d' un uso e d'un'applicazione generale. Ma è fuor di dubbio che tutti gli opinanti han riconosciuta la verità del principio su cui l' articolo s' appoggia. Determina la legge, che in alcune circostanze tale o tale atto sia frodolente per ovviare appunto le discussioni intorno alla frode. Formasi allora una presunzione legale ch' esclude tutte le prove contrarie, e se ne hanno gli esempj nell' *ordinanza* del commercio relativamente agli atti che si fanno entro lo spazio di quei dieci giorni che precedono un fallimento e nelle leggi delle dogane.

LIBRO PRIMO.

DELLE PERSONE.

TITOLO PRIMO.

DELL'ESERCIZIO E DELLA PRIVAZIONE DE' DIRITTI CIVILI.

(Promulgato li 27 ventoso anno XI.)

Molte quistioni importanti si agitarono intorno a questo titolo, e varie furono le decisioni e le mutazioni. L'analisi del medesimo mi ha perciò costata molta briga, avendo io dovuto percorrere 135 pagine del processo verbale, e ben ponderarle, onde ricapitolare le cose di maggior rilievo e far cenno di que' punti, i quali benchè non sieno stati decisi negli articoli del titolo presente, pure sembrarono per opinione generale quasi adottati.

CAP. I.

Esercizio de' Diritti civili.

Art. 7. *L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.*

Si può godere de' diritti civili senz' essere cittadino, ma non si può essere cittadino senza godere de' diritti civili.

Art. 8. *Tout Français jouira des droits civils.*

Salve però l'eccezioni indicate nella sezione II del cap. II di questo libro.

Art. 9. *Tout individu né en France d'un étranger, pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de* Français, *pourvu que, dans les cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans les cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission.*

Si disaminò primieramente, se ogni individuo nato in Francia, che però non avesse fatto una formale protesta di non voler esser Francese, non lo sia isso fatto e senza bisogno di altra volontaria dichiarazione. Chi inchinava all' affermativa diceva, avere gli avvenimenti della guerra menati in Francia molti forestieri, i quali in processo di tempo s'erano anche accasati. Essere in conseguenza util cosa di ravvisarli come Francesi, affinchè soggetti sieno alla coscrizione e agli altri pubblici pesi; e venendo eglino a ricevere qualche reditaggio in estranee città, ne portino i frutti in Francia, ov' era probabile che il maggior numero di loro avesse a fissare la propria dimora. Per tali motivi si decise a prima giunta che i figli di questi forestieri goderebbero de' diritti civili, senza che vi si richiedesse una dichiarazione per parte loro di voler essere espressamente Francesi. Ma si riflettè in appresso, che se il figlio nato in Francia da un forestiere vi gode de' diritti civili, comechè non vi dimori in fatto e non abbia espressamente dichiarata la sua intenzione, non si potrà poi negargli i beni ch' egli venisse per avven-

tura a redare, e de' quali andrebbe a consumare i frutti nel suo primiero paese. E a quest' occasione si rimembrarono le precauzioni prese dalle antiche leggi per riguardo a coloro, cui si accordava la facoltà di succedere, benchè non dimorassero stabilmente in Francia. *V. Bacquet, droit d'aubaine chap.* 37, 38, 39. *Soefve tom.* 1, *cent.* 2, *chap.* 72. *et* 87. *Le journal des audiences. Arrêts des* 28 *août* 1630, 25 *février* 1647, 9 *mars* 1468.

In sequela a queste ragioni si estese l'articolo come il si legge nel Codice presente.

Ma quale sarà il destino de' figli nati in Francia da estero padre durante la loro minorità, e qual sarà pure la sorte di quelli che moriranno prima che si compia l' anno che deve tener dietro all' epoca della loro maggiorità, e prima ch' essi possano in conseguenza reclamare per legge la qualità di Francese?

La legge non si spicga positivamente intorno a ciò, ma deesi tener per fermo che i primi non godono de' diritti civili durante la minorità loro, imperciocchè non avendo essi in quel tempo una volontà legale che loro sia pro-

pria, e supplendo a questa soltanto quella de' loro parenti, i quali han lasciato di fare la necessaria dichiarazione di voler essere Francesi, gli è forza considerare questi ragazzi come forestieri.

Dicasi lo stesso di quelli che muojono prima che spiri l' anno che deve tener dietro alla loro maggiorità. La loro qualità di Francesi era stata dalla legge accordata ad un patto che non hanno adempito.

In una parola siccome la legge concede a' figli nati in Francia da padre estero di reclamare la qualità di Francesi entro l'anno che siegue la loro maggiorità, è incontrastabile che chi vuole a quell' epoca rivestirsi di questa qualità, deve osservare le formalità prescritte a' forestieri ch' amano di naturalizzarsi.

Art. 10. *Tout enfant né d'un Français, en pays étranger, est Français.*

Tout enfant né en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'article 9.

Per quello che spetta alla prima parte dell' articolo, si domandò qual sarebbe la condizione d' un fanciullo nato in esteri paesi da una Francese e da un padre incognito, o da un Francese non ammogliato.

Si rispose, che il fanciullo generato da una madre Francese seguirebbe la condizione della madre sua: *Vulgo quaesitus matrem sequitur (L. 19. ff. de stat. hom.)*, e che il figlio d' un Francese non ammogliato sarebbe del pari Francese, ove però fosse dal padre riconosciuto, poichè altrimenti entrerebbe nella classe de' bastardi di quel paese ove fosse nato; ed essendosi osservato, che i bastardi non godono negli esteri paesi di quel favore di cui in Francia, e che quindi avrebbe un padre per avventura riscontrate quivi delle difficoltà per riconoscere suo figlio, si disse che il padre poteva fare questo riconoscimento in Francia.

Ma la seconda parte dell' articolo fu più spinosa e più intralciata, merceccbè si disse ch' ella poteva applicarsi ad una quistion dilicatissima, quella dell' emigrazione. S' instò per conseguenza che fosse aggiunta una eccezione relativa ai figli degli emigrati, onde

non potessero ritornare in Francia e godervi i diritti civili, se non se osservando le stesse formalità prescritte a' forestieri, o previa una autorizzazione del Governo.

A questa riflessione opposero alcuni membri, che facendosi un Codice civile era mestieri il torcere lo sguardo dalle istantanee circostanze; che il privilegio dell' origine doveva far fronte ad ogni altra considerazione; che la massima dell' articolo era adottata da tutta l'Europa; e che sempre fu data in Francia a' figli di quello ch' avea perduta la qualità di Francese, la facoltà di riprenderla, purchè si assoggettassero a dimorare fra noi. (*Vedi Lapeyrère e gli autori da lui citati*, *let. A. n.* 84).

Altri risposero, che la qualità di Francese non la si potea ricevere se non dai genitori stessi, o dal luogo della propria nascita, che nel caso concreto supponevasi il fanciullo già nato in esteri paesi, come tenevasi il padre morto civilmente e in conseguenza nell' impossibilità di trasmettergli una qualità ch' egli medesimo non aveva più.

Questa morte civile degli emigrati fu revocata in dubbio da alcuni membri, ma il

Consiglio decise positivamente e a buon dritto, che gli emigrati dovessero in realtà considerarsi come morti civilmente.

Ma nulla ostante conviene distinguere intorno alla materia dell' emigrazione i tempi anteriori alla legge 12 ventoso anno 8 e i tempi posteriori. Ne' tempi anteriori passava un gran divario fra i veri emigrati e i prevenuti soltanto d' emigrazione, i quali per essere stati semplicemente iscritti nella lista degli emigrati non potevano considerarsi morti civilmente, allo stesso modo che in ogni altro delitto la sola accusa non basta per dichiarare uno colpevole. Se dunque questi sono stati cancellati dalla lista degli emigrati prima della legge 12 ventoso, non si può inferire che abbiano giammai perduto la qualità di cittadini, e perciò gli atti intermedj praticati da loro sono validi. Non così dopo la legge indicata, che caratterizza veri emigrati tutti gl' inscritti nella lista. Costoro si devono reputare morti civilmente e solo resi alla vita civile dal momento che vengono tolti dalla lista, o ch' è loro concesso il perdono. Molta luce sparge su quest' importante quistione la memoria del sig. Merlin

Procurator generale al Tribunal di Cassazione nel sesto tomo della sua Raccolta pag. 241 in un col decreto pronunciato da questo Tribunale il 28 germile anno 12.

Convenuti in uno i pareri sulla morte civile degli emigrati, il Consiglio decise che s' inserisse nell' articolo in quistione un qualche cenno che fosse loro relativo. Ciò malgrado non vi si è fatta parola, e solo all' articolo 21 ove si tratta de' Francesi, che senza essere autorizzati dal Governo entrano in servigio estero, s' è aggiunto: *Il tutto senza pregiudicio delle pene dalla legge criminale inflitte a' Francesi che hanno portate o porteranno le armi contro la patria loro.*

Ciò fa non sapersi ancor bene, se i figli degli emigrati nati in paesi esteri possano ricuperare o no la loro qualità di Francesi, adempiendo le formalità prescritte dall' articolo 9.

Un uomo non cessa d' essere Francese d' origine perchè sia morto civilmente; la sua morte politica, immagine della naturale, non deve avere più influenza che non ha questa sullo stato de' suoi figli. Nulla vieta al figlio d' un condannato di esser Francese

o di divenirlo. I figli non devono essere puniti per li misfatti de' padri loro.

Nè l' articolo 21 scioglie la quistione, imperciocchè non s' indicano quivi che i Francesi che han portate le armi contro la patria loro, e non tutti gli emigrati si son fatti rei di questo delitto. Poi l' articolo parla dei padri e non de' figli.

L' articolo 10 era dapprima così concepito: *Il figlio nato in paese estero da un padre che abbia abdicata la patria sua ec.*

Per un giusto orgoglio nazionale si son mutate quest' espressioni, e s' è detto in vece *che abbia perduta la sua qualità di Francese*, ma, domando io, un emigrato che fuggì al tempo del terrore è egli più colpevole d' uno ch' abbia rinunziato oltraggiosamente alla sua patria?

Quel severo rigore che si mostrò a prima giunta contro l' emigrazione, diventa viemmeno necessario a misura che si allontanano da noi l'epoche della rivoluzione. I più fieri nemici di questa lasciaron già la vita o sul palco, o nel campo di battaglia; gli altri infievoliti o dagli anni o dalle sventure deposero gran parte dell' odio che nudrivano,

e i loro figli non avendo i favori goduto dell' antico governo debbono naturalmente cercare di attirarsi quelli del nuovo Impero. *Cum ferocissimi per acies aut proscriptione cecidissent; caeteri.... novis ex rebus aucti, tuta et praesentia, quam vetera et periculosa mallent.... quotusquisque reliquus qui rempublicam vidisset?*

Questa quistione peraltro non è di gran momento, imperciocchè gl' individui, che saran qualificati Francesi, non potranno secondo l' articolo 20 prevalersi di questa qualità se non se per esercitare que' diritti che loro verranno a competere dopo quest' epoca. Succederanno bensì a' loro parenti regnicoli come tutti gli altri Francesi.

Art. 11. *L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.*

Quest' articolo è diametralmente opposto al decreto, con cui l' assemblea costituente avea abolito il diritto d' *alibinato* (1): (*au-*

(1) Il traduttore delle discussioni e de' discorsi tenuti dinanzi al Tribunato e al Corpo legislativo in-

baine). Disputossi dapprima, se doveasi ritenere l'abolizione, ma a voti unanimi si conchiuse di no, perchè non essendo stato l'esempio dell'assemblea costituente seguito da alcun altro Governo, la Francia in confronto degli altri Stati veniva a scapitare. I forestieri ricoglievano in Francia la successione de' loro parenti, a' Francesi al contrario veniva disdetto di ciò fare ne' paesi esteri. Conveniva dunque ristabilir l' equilibrio e

---

torno al Codice civile ha voltato la parola francese *aubaine* in *albinaggio*. Io confesso sinceramente l'ignoranza mia. Non so d'onde egli abbia tratto questo vocabolo, e se lo ha coniato di nuovo, non so qual oggetto si sia prefisso nell' inventarlo. Non certo quello di far capire la forza della parola *aubaine*, con cui *albinaggio* non ha la minima correlazione. *Alibinato* ha il radicale latino come tant' altre parole tecniche italiane, e spiega per metà almeno quello che *aubaine* vuol significare, cioè il dritto che ha un principe sopra gli averi d' un forestiere che vive o muore casualmente ne' suoi stati. Un dotto mio amico sosteneva che *albinaggio* è voce bella e armoniosa; io mi strinsi nelle spalle, ma mi feci coscienza di sagrificare il buon senso alla pretesa armonia della parola. Del rimanente io spero che il mio *alibinato* avrà la stessa fortuna del *postliminio* e del *crimenlese*. (*Nota del traduttore.*)

non accordare nè più nè meno di ciò che si poteva in ricambio ottenere.

Sussistendo dunque il diritto d' *alibinato* e verso a molti Stati esercitandolo la Francia, pareva che il Codice ne avesse a regolare l' uso, ma poichè non lo ha fatto, sarà dicevol cosa l' esporre su questo proposito le passate leggi e l' antica giurisprudenza. Non è già mia intenzione di stendere sopra tale argomento un trattato di diritto, ch' altro non sarebbe che una compilazione di ciò che fu detto, ma solo di paragonare le leggi antiche colle nuove per agevolare l' intelligenza di quest' ultime e renderne più spedita l' applicazione. Ecco dunque in compendio i principj generali che riguardano il summentovato diritto.

La parola *aubaine* trae la sua derivazione dalle parole latine *alibi natus*. Per conseguenza *aubaine* e forestiere sono sinonimi.

Secondo le antiche ordinanze del 1431, 1493, 1499, 1554 e 1563 i forestieri non potevano occupare in Francia nè ufficj, nè beneficj. Non potevano prender a fitto nè dominj reali, nè dominj ecclesiastici, nè essere direttori di banca, ove per quest' ultimo

ufficio non dessero una forte pieggieria. Tali ordinanze vigevano ancora al tempo della rivoluzione, ma presumevasi che avesse il Re la facoltà di derogare alle medesime nell'atto stesso che nominava un forestiere per adempiere le indicate funzioni.

Ad un forestiere era parimenti vietato di raccogliere alcuna successione in Francia, e non poteva ricevere alcun dono o da' suoi parenti residenti in Francia, o da altri regnicoli. Eccettavansi unicamente le *rendite vitalizie* che tenevan luogo d' alimenti, a patto però che il forestiere che godeva delle medesime menasse la sua vita nel regno e quivi i suoi averi consumasse. (*Decreto del 20 dicembre appoggiato alle conclusioni del sig. d' Aguesseau*).

Un forestiere venendo pure a morte non poteva similmente disporre di quello che possedeva in Francia, ma suo erede necessario era il Re. Derogavasi soltanto a questa regola in favore de' suoi figli nati però in Francia ed aventi in Francia la loro dimora. Potevano eglino essere suoi eredi, come secondo alcuni autori potevan esserlo ancora i suoi parenti regnicoli.

Era liberamente concesso al forestiere lo stringer delle convenzioni tra vivi, competendogli questa facoltà in vigore del diritto delle genti. Quindi si diceva di lui: *liber vivit, servus moritur.*

Il diritto d'*alibinato* aveva luogo perfino contro i Principi Sovrani forestieri. (*Decreto del* 3 *agosto* 1651 *contro il Duca di Mantova e la Principessa Palatina. Soefve, tom.* 1, *cent.* 3, *cap.* 85*)*.

Non si esercitava però verso i negozianti esteri che frequentavano le fiere di Lione, (*vedi le antiche ordinanze del* 1463, 1569 *e* 1583). Ma i soli mobili appartenenti a questi negozianti erano sgravati, le cose stabili rimanevano sempre soggette al diritto d'*alibinato*.

Il forestiere per ultimo non poteva essere ammesso alla cessione de' beni e non poteva agire in giudizio senza dare prima quella garanzia che si chiama *judicatum solvi.* Si può consultare intorno al diritto d'*alibinato* *Bacquet* che ha composto un trattato; *Lovet* e *Brodeau let. A*, *n.* 16; *Ricard tom* 1, *part.* 1, *cap.* 3, *sect. IV*; *Laroche e Graverol lib.* 6, *tit.* 9.

Art. 12. *L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.*

Quest' articolo era troppo chiaro, quindi non vi si fece alcuna discussione.

Art. 13. *L'étranger qui aura été admis par le Gouvernement à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.*

In sulle prime l'articolo era steso in modo che non si accordava al forestiere l'uso de' dritti civili se non compito un anno dopo la dichiarazione ch' ei avesse fatta di voler dimorare in Francia, e in tal guisa si aveva in animo di fargli al più presto godere dei diritti civili, mentre per l'articolo 3 della costituzione dell' anno 8 non poteva fruire dei diritti politici se non in capo a dieci anni di continua residenza; ma poscia s'è riflettuto che quando il Governo ammetteva un forestiere a dimorar in Francia, non v'era nessun male a concedergli tosto anche l'esercizio de' diritti civili, essendo questa concessione una forte attrattiva per li forestieri, e oltracciò non avendosi a temere che il Governo attiri in Francia degli uomini torbidi e pericolosi. Il permesso del Governo equivale in questo

caso alle lettere di naturalizzazione che il Re accordava una volta, le quali non avevano efficacia se non se dopo la loro verificazione alla Camera de' conti.

Notisi che alla fine dell' articolo la parola *résider* allude al domicilio, supponendosi sempre la continuazione di questo anche se il forestiere che ha fissata la sua dimora in Francia, imprenda a viaggiare o ritorni eziandio per qualche tempo nella sua antica patria o per ragion di traffico o per altri affari. Basta soltanto ch' ei conservi in Francia il suo domicilio.

Art. 14. *L'étranger même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.*

Quest' articolo poteva essere espresso con maggior brevità, e potevasi dire *che il forestiere, anche non residente in Francia, potrà essere citato dinanzi a' tribunali fran-*

cesi per gli obblighi da lui contratti con un Francese sì in Francia che altrove.

L'articolo si scosta dalla massima generale *actor sequitur forum rei*, massima adottata dal sig. d'Aguesseau nella sua 57 arringa per l'affare del Duca di Guisa colla Signora di Bossu. Nella prima estensione dell' articolo la disposizione non era tanto assoluta, poichè si diceva, che il *forestiere sarebbe stato citato dinanzi a' tribunali francesi se si fosse trovato in Francia.* Ma poi s'è tolta questa condizione, senza che se ne accenni il motivo nella discussione (1). Che che ne sia, or che la legge è fatta, si debbe osservarla.

Si può credere soltanto che quest' articolo supponga che il forestiere possegga de' beni in Francia, altrimenti sarebbe poco meno che

---

(1) *Quando il Legislatore avea stabilito che un forestiere che avesse in qualunque luogo fatta una convenzione con un Francese o nella patria di questo, o altrove, dovesse essere sempre citato dinanzi a' tribunali francesi, era inutile l' apporvi la condizione che non si sarebbe proceduto contro di lui nel caso che si fosse trovato in Francia. Se un forestiere contrae un' obbligazione in un paese, ov' ei si trovi casualmente, e che da quivi non se ne parta, non v' ha*

inefficace. Or mediante questa supposizione si rileva subito la ragionevolezza, poichè i giudizj pronunziati in estero paese non avendo vigore in Francia, non tornerebbero in nessun vantaggio a quel Francese, che gli avesse in suo favore ottenuti.

L' articolo 121 dell' ordinanza del 1629 è in fatti steso ne' termini seguenti:

I giudizj pronunciati, i contratti, od obbligazioni stipulate o dinanzi notajo, o dinanzi tribunali in governi esteri, per qualsisia cagione non avranno alcuna ipoteca od esecuzione nel regno nostro. I contratti non si riguarderanno che come semplici promesse; e malgrado i giudizj, che saranno stati in esteri paesi pronunciati, i sudditi nostri contro a' quali avrà avuto luogo la sentenza

---

bisogno d' una espressa legge perch' ei sia citato dinanzi a' tribunali del paese medesimo, ove abbia contratto l' obbligo e nol voglia adempire. Questa è la giurisprudenza di tutti i paesi della terra. Il divario grandissimo sta nel voler un forestiere citato dinanzi a' tribunali francesi anche se la convenzione non sia seguita in Francia, e il citarlo quivi piuttosto che nel suo paese natio, se egli non si trovi in Francia e non vi dimori. (Nota del traduttore.)

potranno di nuovo far valere i loro diritti nella loro integrità davanti agli ufficiali nostri.

Per sentenza della Corte di Cassazione del 18 piovoso anno 12 nella causa pendente fra i Signori Sphorer negoziante a Havre, e Nicls Moë negoziante Danese, è stato deciso aver vigore quest'articolo nelle cause di commercio, benchè il primo avesse prodotta la sua domanda ne' Tribunali di Napoli. La qual sentenza collima con un'altra resa a Parigi nell'anno 1743 e riportata nella nuova Collezione di Denisart, e sono entrambe fondate sulla ragione che l'ordinanza del 1629 non introduce distinzione veruna.

Conviene però rammentarsi che l'articolo 14 del Codice non ha vigore d'esecuzione per riguardo agli Svizzeri, avendo il Gran Giudice con una sua circolare dell'ultimo frimale partecipato a' Tribunali, che il trattato conchiuso fra le due nazioni avea a questo derogato.

Art. 15. *Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.*

Si oppose a prima giunta, che quest' articolo incoraggirebbe le frodi contro la tassa del registro, mentre chi volesse andar immune dalla medesima non avrebbe che a stipulare le sue convenzioni in estero paese. Ma venne risposto non essere punto fondato un tal timore, imperciocchè gli atti stipulati in estero paese non aveano, mercè l'articolo della citata ordinanza, alcuna autenticità se non erano registrati in Francia.

Art. 16. *En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement.*

Si notino bene le tre eccezioni ch' emergono dal contesto di tutto l'articolo: la prima, che la garanzia non si esige dal forestiere in materia di commercio; la seconda, ch'essendo egli attore, questa garanzia non ha luogo; la terza, ch' ella è del pari inutile, quando il forestiere possegga in Francia stabili sufficienti.

Osservisi inoltre che in pratica questa ga-

ranzia si esige sì per le cause di prima istanza che per quelle d' appello, o riguardino esse materia civile o criminale, e che un forestiere può esigerla in Francia anche da un altro forestiere che lo citi in giudizio. *Rousseau de Lacombe, Jurisp. civ. alla parola aubaine, sect. II, n.* 2.

CAP. II.

DELLA PRIVAZIONE DE' DIRITTI CIVILI.

SEZIONE I.

Della privazione de' diritti civili per la perdita della qualità di Francese.

Art. 17. *La qualité de Français se perdra,* 1.° *par la naturalisation acquise en pays étranger;* 2.° *par l'acceptation, non autorisée par le Gouvernement, de fonctions publiques conférées par un Gouvernement étranger;* 3.° *par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance;* 4.° *enfin, par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour.*

Les établissemens de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.

Nel disaminare quest'articolo si fece motto della naturalizzazione, che avean per costume i Francesi d' ottenere in paesi esteri, come a modo d' esempio in Inghilterra per ischivar quivi il dritto d' *alibinato*, e si disse che questa recava un vantaggio allo Stato, attesochè questi Francesi dopo aver adunate delle ricchezze le trasportavano nella patria loro. Si conchiuse quindi, che commettevasi forse un' ingiustizia nel privarli de' diritti civili in Francia.

Ma si rispose tosto, che il fatto del ritorno in Francia era dipendente da una mera probabilità, laddove era certo quello della naturalizzazione, e che le leggi oltracciò non doveano prestarsi a simili frodi, fuorchè nei casi di guerra, ove può esser lecito quanto non è proibito dal diritto delle genti.

Si convenne di mettere però una distinzione fra il Francese, che naturalizzandosi in un paese estero accetta quivi delle funzioni pubbliche, o si attacca ad una corporazione che esige distinzioni di nascita, e quello ch' entra nel servizio militare d' altra potenza, o che ad una corporazione estera militare si aggrega. Puossi benissimo supporre, che il

primo non abbia rinunciato alla sua patria, ed anzi è provvida cosa che lo Stato gli riserbi un mezzo di ritornarvi, ma il secondo, che senza il permesso del Governo segue i drappelli d'un'estera Potenza, si espone al rischio di portar le armi contro la sua patria e di nuocerle o direttamente o indirettamente in forza del giuramento ch'egli è tenuto a prestare all'estero Stato. Eccessivo rigore sarebbe il condannarlo alla pena di morte, ma si può giustamente considerarlo come forestiere.

Tutta questa sezione s'appoggia alla mentovata distinzione.

Art. 18. *Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du Gouvernement et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction cotraire à la loi française.*

Art. 19. *Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.*

Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation

torisation du gouvernement, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.

Si desiderava un' aggiunta a quest' ultimo articolo, affine di conservare i diritti civili a quella Francese che seguisse suo marito in un paese estero. Corrervi, si disse, un qualche divario fra la donna francese che sposa un forestiere, e quella che si fa compagna di suo marito in un' emigrazione. La prima rinunciar volontaria a' suo diritti; la seconda farsi vittima d' un proprio dovere.

Fu risposto che quest' eccezione cagionerebbe di molte frodi, che il marito e i figli profitterebbero dei beni della moglie, e che sarebbe almen necessario di obbligar questa ad assicurare lo stato ch' ella non disporrebbe de' suoi beni che in favor d' un Francese, e che vedovando rientrerebbe in Francia. La proposizione fu rimessa alla seduta del 16 termidoro anno 9, ma non fu decisa.

Io credo che la donna francese ch' accompagna suo marito in estero paese non perda i suoi diritti in Francia, perchè ella non fa che adempiere le obbligazioni del suo stato e non rinunzia alla speranza del ritorno. Credo ancora, che sarebbe un' ingiustizia

l' obbligarla, per l' esercizio de' suoi diritti, a dare una garanzia, ch' ella difficilmente troverebbe, e che il metterla a sì dura condizione varrebbe tanto quanto l' interdirle l'esercizio di codesti diritti. Potrebbesi però vietarle l' alienazione de' suoi stabili, quand'ella del valore di questi non si costuisse un' altra rendita in Francia a quello stesso modo che si potrebbe vietarle di disporre in caso di morte in favor di persone che Francesi non fossero. Questa precauzione osservavasi nell' antica giurisprudenza, ed havvi un esempio del decreto del 28 agosto 1630 riportato nel giornale di Giurisprudenza.

Art. 20. *Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles* 10, 18 *et* 19, *ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.*

S' agitò a questo proposito una quistione importantissima, che avea per oggetto il decidere se ritornando in Francia i figli degli emigrati potessero godere delle successioni che durante la loro assenza si fossero aperte

in loro favore. Un uomo di grande autorità sostenne l' affermativa assoluta per li figli minori, e quanto a' maggiori disse, che si doveva loro pur anco concedere il godimento delle successioni, quando fossero rientrati in Francia entro quell' anno, in cui le successioni appunto venissero a cadere. Altri oppose, che non avendo i figli dritto personale proprio e non essendo repubblicoli, altro non poteano fare che rappresentare il padre; or questi non potea certamente trasmettere loro un diritto ch' egli non possedeva più. Che si turberebbe la pace delle famiglie accordando a questi figli la facoltà di entrare in possesso di successioni di già divise, e che almeno si dovea garantire il terzo acquirente da ogni sorta di molestia.

Replicò il difensore de' figli degli emigrati, che non si rappresentava un uomo vivente, che i figli reclamavano la successione mediante l' origine loro e per insito loro diritto; che la legge naturale non permetteva di favorire alcuni figli escludendone alcuni altri, e viemmeno di preferir loro de' collaterali; e che se si volea schermire il terzo acquirente da ogni risponsabilità, si veni-

vano ad eludere i diritti di questi figli col mezzo di fraudolente alienazioni.

Questa quistione fu allora sospesa fino a che si trattasse del titolo delle successioni, ma poi è stata decisa contro i figli, come si vede nell' articolo sopradetto.

Art. 21. *Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.*

Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du Gouvernement, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.

Adempiendo le condizioni imposte al forestiere per divenir Francese. Non si confonda la qualità di Francese a cui allude l'articolo con quella di cittadino.

La qualità di Francese non si può prendere in un senso diverso da quello ch' è presa in tutti gli articoli seguenti di questo titolo.

Or qui non si tratta che del godimento e della perdita de' diritti civili, e si ponga mente, che fin dal primo articolo s'è giudicato necessario il dire, che l'esercizio de' dritti civili è independente dalla qualità di cittadino.

Quindi il Francese, che nell' ipotesi recata innanzi dall' articolo ricupererà la sua *qualità di Francese*, non farà altro che ricuperare l'esercizio de' suoi dritti civili, e ciò dopo essere stato autorizzato dal Governo a rientrare in Francia, e dopo avervi costantemente dimorato pel corso di dieci anni, come il richiede l'articolo 3 della costituzione. *Veggasi l' ultima osservazione fatta sopra l'articolo* 17.

Senza pregiudizio delle pene inflitte dalla legge a' Francesi ec. Denota questo, che si è voluto mantenere in vigore queste pene contro coloro, cui il Governo non permettesse il ritorno in Francia, ma è chiaro altresì che il Governo nell' atto stesso ch' egli accordasse la permissione verrebbe a rimettere ancora la pena.

SEZIONE II.

Della privazione de' diritti civili in forza di condanne giudiziarie.

Art. 22. *Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile.*

Molte fiate s'è cangiato l'esposizione di quest' articolo prima di ridurlo quale lo si vede inserito nel Codice, e ciò malgrado, alcuni s'ostinarono a crederlo inutile e compreso implicitamente ne' titoli seguenti. L'imbarazzo delle espressioni procede da un canto dall' essersi voluto conservare il principio della morte civile, ch' era stato fieramente combattuto; dall' altro, perchè pubblicandosi il Codice civile anzi il Codice criminale non si potè precisamente determinare le pene che si trarrebbero dietro la morte civile.

Art. 23. *La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.*

Questo articolo non può aver effetto, se non quando il condannato a morte naturale se ne scappi via.

Art. 24. *Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.*

Da questo articolo si desume, che le sole pene perpetue produrranno la morte civile, il che concorda coll' antica giurisprudenza, secondo la quale chi era condannato al bando, o alla galera per alcuni anni soltanto della sua vita, non era morto civilmente del pari che quegli che fosse stato espulso da qualche provincia, o da qualche luogo determinato. Ma la mutilazione d' un membro traeva seco la morte civile, ed a ragione, poichè questa pena conservava una traccia perpetua. *Vedi Rousseau, La-Combe e gli autori per lui citati nella sua Giurisprud. civil. alla parola testamento, sez. II, num.* 7.

La deportazione, ch' è una pena del nostro novello Codice, e ch' è sottentrata al bando d' una volta, è stato per lungo tempo l'obbietto delle disamine del Consiglio di Stato, il quale mirava anco a farne un titolo particolare.

Erasi già d' accordo, che non si dovea parlare che della deportazione pronunciata,

come sentenza da un tribunale, poichè da questa sola potea derivare la morte civile, e non già da una relegazione, che il Governo, astretto dalla forza delle circostanze, poteva talvolta prescrivere senza che perciò i confinati da lui avessero a perdere i diritti civili.

Ponevasi il caso, che i deportati fossero trasferiti in una colonia di là dall' Europa, e si addimandava qual sarebbe stato allora la sorte loro e quella de' loro figli.

Taluno pensava, che non si dovesse accordare indistintamente i diritti civili ai deportati nel luogo della loro deportazione pel motivo che non essendo eglino condannati per delitti politici, ma per altri positivi delitti, v'era a temere che non abusassero dei beni acquistati o per intorbidar la colonia, o per darsi alla fuga. Avvisavasi dunque, che fosse opportuno l'imitare l'esempio dell'Inghilterra, e attendere che i deportati si meritassero co' loro nuovi portamenti una qualche fiducia.

Ma qualch' altr' opponeva, che non conferendo ai deportati l'esercizio de' diritti civili nel luogo della loro deportazione, la co-

lonia ridurrebbesi ad una vile mandra di schiavi, a cui un guardiano dispenserebbe il frutto del loro comune lavoro; che il solo mezzo di trarne profitto era di parar dinanzi a' deportati nel luogo del loro esiglio tutti que' vantaggi che l' uomo trova nel socievol consorzio, cosicchè avessero questi uomini disgiunti dal resto del mondo a ricominciar per così dire una novella vita.

Queste riflessioni fecero molta impressione nel Consiglio di Stato. Nulladimeno sarebbe necessario l' autorizzar il Governo non a lasciar l'esercizio de' diritti civili a deportati che meritassero di goderne, ma bensì a privarne quelli, che dessero motivo d' inquietudine e che fossero i più riottosi.

Considerossi inoltre, che il precipuo dei diritti civili era la libertà del matrimonio, e ch' essendo necessario d' accordar questa ai deportati, ne venia di conseguenza che si dovesse accordar loro ogni altro civile diritto. Ma che sarebbe poi derivato da questo matrimonio? E gli effetti del medesimo sarebbero stati confinati soltanto nel recinto della colonia?

Si addusse che a tenore de' veri principj

il matrimonio fra due deportati dovea, per rispetto a loro, produrre i suoi effetti ordinarj sì nella colonia, che fuori di questa, ove però non vi fosse un' espressa derogazione. Che rimarrebbero quindi in vigore anche nel luogo della deportazione i dritti e i doveri rispettivi de' due conjugi, il poter del marito e l' incapacità della moglie di comparire in giudizio senza l' autorità del marito medesimo. E lo stesso dicasi de' dritti del marito sopra i beni della moglie, o risultino questi dalla stipulazione d' una comunità o da una qualsivoglia donazione, e in qualunque luogo sieno situati questi beni, o posseduti prima della deportazione, o acquistati in appresso fuori della colonia; imperciocchè anche agl' individui morti civilmente non è disdetto d' acquistare ciò ch' emana dal solo dritto delle genti.

Quanto a' figli, sono dapertutto sottoposti all' autorità legale de' loro genitori, e portano seco la loro legittimità; ma in materia di successione fa d' uopo distinguere i fanciulli nati da due individui simultaneamente deportati, e quelli nati da un deportato e da un altro che non lo fosse. I primi

non possono succedere fuorchè nel luogo della deportazione, e sono in ogni altro luogo stranieri; ma i secondi possono dapertutto succedere anche ai parenti del loro ascendente che non fosse stato deportato, e che in conseguenza godesse dappertutto de' diritti civili.

Codesti principj furono adottati nella seduta 24 termidoro, e si è stabilito che i figli dopo la deportazione non godessero in Francia di alcuna successione che loro competesse per parte d' un ascendente deportato, ma bensì di quella, che loro toccasse per parte d' un ascendente non deportato; ma nella seduta posteriore, fatte novelle considerazioni, fu deciso, che la donna dovesse partecipare il destino di quell' uomo con cui s' accoppiava in matrimonio, e che i figli che per quest' unione nascerebbono, non avessero a reclamar nulla sul continente. Ognuno s' attenne a questa massima e si rigettò la proposizione di formare un titolo separato della deportazione. Or siccome è probabile, che qualora si fondasse in fatto una colonia di deportati, si farebbe per lei un regolamento particolare, così questa

discussione potrebbe allora gittar qualche luce, ma di presente ella è un obbietto di mera curiosità.

Art. 25. *Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait; sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament.*

Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre à ce titre les biens qu'il a acquis par la suite.

Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'alimens.

Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.

Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice.

Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée.

Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.

Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous, quant à tous ses effets civils.

Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.

Non può essere testimonio. Si volevano eccettuare i casi, in cui il morto civilmente fosse un testimonio necessario, per esempio nell' occasione d'un omicidio commesso nella prigione medesima, ov' egli si trovasse rinserrato, ma si allegò esservi de' casi in cui neppur lo stesso testimonio necessario può esser udito, come sarebbe a dire il figlio contro il padre. Opporsi la pubblica morale alla deposizione d' un testimonio, che fosse escluso con nota d' infamia dal civile consorzio. Finalmente doversi riserbare questa quistione al Codice criminale.

Il matrimonio ch' avesse contratto. La decisione inclusa in quest' articolo soggiacque a vivissimi contrasti, e malgrado le determinazioni prese dal Consiglio si rinnovò spesse

volte questa quistione e la si riguardò sotto diversi aspetti.

Diceva l' Imperadore, che non poteva comprendere la ragione, per cui una donna, forse non persuasa della reità del marito, non potesse restarsene con lui senza violare il pudore e senza infrangere nessuna legge; che ripugnava all'animo suo che i figli di questa donna avessero dopo la morte civile del marito a dichiararsi bastardi, non mettendo alcun divario fra lei e la femmina vile che si prostituiva; che in vece di disonorarla doveasi anzi esaltare la sua virtù, e che per ultimo non conveniva togliere e all' uno e all' altro de' due coniugi il conforto di vivere insieme come due legittimi sposi.

Queste ragioni fecero in sulle prime qualche impressione sul Consiglio. Parve che s' inchinasse a statuire, che la condanna ad un castigo, cui tenea dietro la morte civile, dovesse solamente essere cagione di divorzio, e per riguardo al caso speciale della deportazione si propose che il matrimonio non fosse disciolto se non quando la moglie non seguisse il marito nel corso del primo anno dell'esilio: ma poi deliberossi di

approvare l'articolo qual egli è pel motivo, che un uomo tenuto morto dinanzi alla legge non poteva più lasciare posterità legittima, nè trasmettere a' suoi figli uno stato ch' ei non possedeva più.

Quanto a me io m'attenni invariabilmente al parere di S. M. Imperiale, e mi sembrò che fosse da buone ragioni avvalorato.

Prima della rivoluzione era massima costante, che il matrimonio contratto una volta legittimamente non venisse annullato in seguito per la morte civile d' uno de' coniugi. Tal' è la decisione d' una folla di leggi del Digesto, del Codice e delle Novelle; e tale fu pure il sentimento di molti decreti, come si può vedere in *Despeisses, titolo* del matrimonio, sez. IV, n. 15; in *Louet, e Brodeau*, lett. C, n. 14; in *Enrico ec.* E si fondava ciò sull' intenzione ch' aveano avuto i coniugi, quando si unirono in matrimonio, di convivere insieme per tutta la vita; e sulla natura stessa del matrimonio, ch' era una specie di comunanza di mali e di beni, per cui uno de' due sposi dovea sopportare di buon grado le sciagure accadute all' altro: *quid enim tam humanum est quam fortuitis*

casibus uxoris maritum vel uxorem viri participem esse, dice la lagge 22, *ff. sol. matr.*

È dunque piuttosto argomento di lode, che di biasimo o di disonore la costanza di una donna, la quale supponendo, malgrado l' emanata sentenza, innocente il marito, voglia aver comune il destino con lui. Qual cuor virtuoso potrà non ammirarla? E di fatti la legge prima, *Cod. de repud.*, chiama lodevole questo divisamento, e dice che nè l' equità naturale, nè le leggi soffrono che torni in danno di quella donna che lo ha formato: *indotatam esse cujus laudandum est propositum nec ratio aequitatis, nec exempla permittunt.*

Durante la discussione si credette, che quelli che inchinavano a questo parere non vi si determinassero se non perchè consideravano il matrimonio sotto l' aspetto teologico d' un sacramento, ma fu agevole l' osservare che gl' Imperatori e i giureconsulti, benchè pagani e non rischiarati da' lumi del vangelo, pure non la pensarono altrimenti, laonde era vergognoso che la loro morale avesse ad essere più rigorosa della nostra.

Forse

Forse nel contrasto delle opinioni non si è ben notata la distinzione, che passa fra i figli nati da un matrimonio contratto prima della morte civile e i figli nati da un matrimonio contratto dopo. Riguardo a questi ultimi si può dire, ch' essendo il matrimonio de' condannati proibito dall'articolo 6 dell' ordinanza del 1639 e non atto a produrre alcun effetto civile, non si può comunicare a' figli che nascono da quest' unione una legittimità, che manca al matrimonio stesso. Ma l' ordinanza del 1639 non fa alcun motto de' figli nati innanzi alla condanna, cosicchè le leggi antiche stanno ancora a loro favore nè il loro stato è cangiato. Possono perciò succedere non in que' beni che il padre loro possedeva allo istante della morte civile, i quali sono da quel momento devoluti a' suoi eredi naturali, ma a quelli che può avere acquistati dopo, ai beni della loro madre e de' loro congiunti sì paterni, che materni. Osservisi intorno a quest' argomento, *il Repertorio di Giurisprudenza* alla parola *morte civile*, e Lebrun delle successioni lib. 1, cap. 2, sez. III, n. 22 e seg.

Questa opinione ha acquistato un nuovo

grado di probabilità in forza della risoluzione presa di non computare la morte civile se non dal giorno che i cinque anni vengono a compiersi. Or dato ciò, come si può concepire che nell' intervallo di cinque anni una moglie possa convivere con suo marito senza taccia alcuna, e creare de' figli legittimi, e che poscia, spirato questo tempo, che talvolta potrà non essere ancora esattamente calcolato, la moglie abbia senza un delitto legale a separarsi dal marito suo, oppure abbia a mettere al mondo de' bastadi, senza stato e alieni a tutta la loro famiglia, quando non cessi da una familiarità di vita autorizzata fino a quel punto dalla legge e così difficile a rompere?

I tribunali d'appello di Tolosa, Lione e Rouen aveano formalmente reclamato contro questa disposizione del progetto del Codice civile, e quello di Parigi avea chiesto che il matrimonio fosse permesso a' morti civilmente, onde quest' unione servisse d'addolcimento a' aloro costumi e di conforto al loro penoso stato.

Son d'avviso che se mai il Codice sarà riveduto, si porgerà novello esame a questa disposizione.

L' altro coniuge e gli eredi del condannato possono esercitare ec. Nella prima estensione di quest' articolo si avea aggiunto a questo paragrafo un' eccezione del tenor seguente: *Salvo nulladimeno gli utili della sopravvivenza che uno de' coningi non può godere se non dopo la morte naturale del condannato.*

Quest' eccezione era conforme alla legge 121, §. 2, *ff. de verbo oblig.* adottata nella giurisprudenza, come si può vedere in Louet e Brodeau lett. c, n. 26. E se ne trovava la ragione, perchè nelle convenzioni, ove s' era trattato della sopravvivenza non si avea certo potuto alludere che alla morte naturale, e non mai alla morte civile in quello istante neppur contemplata.

Ma si osservò che la legge deve dire quello che a convenzione stessa avrebbe detto, se le parti avessero potuto prevedere l'avvenimento e che la morte civile chiamando gli eredi alla successione dovea molto più assegnare gli utili della sopravvivenza ad uno de' coniugi; altrimenti gli eredi ne avrebbero profittato in di lui danno. Mercè queste riflessioni si rifiutò l' eccezione proposta.

Si ricercò se la rendita vitalizia spettante al morto civilmente cessava dal giorno della morte civile o della morte naturale, e fu risposto ch' ella rivolgevasi in profitto degli eredi del condannato fino alla sua morte naturale.

Art. 26. *Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie.*

Le idee della giurisprudenza eran di già fissate dopo la celebre sentenza di Desverneis riportata in Denisart alla parola *morte civile.*

Le istanze di questo Desverneis diedero origine ad una question singolare, non ha molto, decisa dal Tribunale di cassazione.

Sessant' anni dopo la mentovata sentenza, sessantanove dopo che il Desverneis era condannato in contumacia, e quarantacinque dopo la sua morte naturale, i figli del medesimo, che a cagione della sua morte civile avean veduto passare in altre mani l'eredità del padre loro, si fecero a reclamarla, e diffidarono il possessore a provare, che la condanna del reo fosse stata posta ad ese-

cuzione in effigie. Non trovandosi il processo verbale della medesima, indarno si opponeva loro la sentenza del Parlamento di Parigi, e i diversi giudizj pronunciati dappoi, che tutti supponevano l'esecuzione già fatta, ed altri ne parlavano ancora espressmente; nulla, dicevan essi, poter supplire alla mancanza del processo verbale, e a dimostrarlo s'appoggiavano all'artic. 55 dell' ordinanza di Moulins, e alle disposizioni contenute nel tit. 15 del Codice penale.

Avendo la Corte di appello di Lione con suo decreto 6 fiorile anno 11 dichiarate insussistenti le loro pretese, ricorsero eglino al Tribunal di cassazione, e addussero la violazione delle leggi di sopra citate. Ammessa la loro domanda, il Procurator generale, che si reputava obbligato alla rigorosa osservanza delle regole, fece le sue conchiusioni in loro favore.

Ma la Corte considerando, che l'artic. 55 dell' ordinanza di Moulins non parla se non di testimonj viventi, che si vorrebbero eccettuare come già diffamati in giudicio, e che il tit. 15 del Codice penale non allude se non a quegli individui, contro a' quali

fu un processo criminale incoato, e poscia sospeso o rimasto senza effetto o per la morte sopravvenuta del reo o per altra cagione; e considerando ella pure che sebbene per regola generale una condanna e la successiva sua esecuzione non possano essere provate che dalla storia e dal processo verbale di questa medesima esecuzione, pure quando si tratta di sentenze antiche eseguite sotto tutti gli altri aspetti e pronunciate contro individui da lungo tempo defunti, allora la prova degli atti può farsi per mezzo di enunciazioni contenute in altri atti antichi, e per mezzo del rilevato effetto avuto da questi atti medesimi; e considerando per ultimo che tali prove non possono essere portate a un ulterior grado di convincimento e che sarebbe lo stesso che sconvolgere le famiglie e rivocar in dubbio i fatti più certi se non si ammettessero; per questi motivi la Corte col suo decreto 26 termidoro anno 12 rigettò la domanda di cassazione.

Erasi aggiunto al riportato articolo 26 del Codice nostro un paragrafo, il quale diceva che l'accusato che morisse nell'intervallo di tempo trascorrente dalla pronunciata sentenza

fino alla sua esecuzione, cesserebbe di vivere nell' integrità de' suoi diritti, quando però egli stesso non si fosse data la morte. Ma si oppose, che quanto alla prima parte del paragrafo l'articolo si spiegava abbastanza, e per riguardo all'eccezione, che le leggi attuali non facevano motto del suicidio, il quale se era un delitto in generale, non aveva però niente di pericoloso in particolare, liberando la società da' malvagi o da' forsennati, e venendo d'ordinario commesso per conservar l'onore e l'interesse della famiglia. Il paragrafo fu cancellato.

Art. 27. *Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter.*

La questione risoluta in quest' articolo fu agitata in tre sedute, in quella del 6 termidoro, in cui rimase indecisa, in quella del 16 dello stesso mese, in cui l'opinion contraria prevalse, in quella finalmente del 6 brumale anno 11, che in sequela alle osservazioni del Tribunato si adottò l'articolo qual era stato dapprima presentato.

Chi non approvava l'articolo diceva, che egli era contrario alle leggi e all'attuale giurisprudenza *art.* 29, *tit.* 17 *dell' ordinanza del* 1670, *art.* 464 *e seg.; tit.* 9 *della legge del* 3 *brumale anno* 4, che una sentenza in contumacia doveva essere eseguita del pari che una sentenza in contradditorio giudicio, e che dovea sussistere in tutti i suoi effetti sino a che non fosse annullata. Essere bensì vero, che questa sentenza poteva essere distrutta dalla comparsa dell'accusato, la quale veniva allora ad avere l'effetto d'una condizione risolutiva, ma ciò non impedire la sua esecuzione durante il tempo intermedio, nel corso del quale era sconveniente il rendere capace degli effetti civili un condannato già morto agli occhi della legge.

Si aggiunse ancora, che questo sistema cagionerebbe i più gravi disordini per riguardo alla proprietà de' beni nel caso, che i più prossimi parenti all'atto della condanna non fossero più tali dopo il decorso de' cinque anni accordati al condannato in effigie, e si mosse grande questione se non presentandosi egli in capo a questo termine dovesse darsi la di lui successione a' parenti, che si

trova essere i più prossimi all' atto della condanna o piuttosto a quelli che lo sono dopo il detto intervallo. Se a' primi; la successione non è ancora aperta in loro favore. Se a' secondi; si viene a privare de' frutti coloro che doveano raccoglierli per provvigione, e si espongono i loro eredi al rischio di perdere la successione, se mai i più prossimi parenti all' epoca della condanna muojono prima de' cinque anni.

Chi approvava l'articolo, rispondeva ripugnare alla ragione, che un uomo si considerasse ora vivente ed ora morto; che, ammesso l'opposto sistema, il contumace si reputava vivo nel corso de' cinque anni, allorchè si proibiva alla moglie di rimaritarsi in quest'intervallo; che questo sistema oltracciò era biasimevolissimo, perchè caratterizzava bastardi i figli nati durante il corso de' cinque anni, e che se anche si riserbava poscia al padre, che venisse per avventura una volta ad essere assolto, la facoltà di riconoscerli, facevasi nulla ostante dipendere lo stato loro dalla cattiva volontà, dall'ignoranza o dalla negligenza del padre medesimo.

Allegossi inoltre che l'articolo favoreggiava le parti dei figli, posciachè durante l'intervallo de' cinque anni poteva loro cadere in sorte qualche porzione di un' eredità a cui avesse potuto aspirare il padre loro unitamente ad un congiunto d'un medesimo grado, laddove supponendo il padre morto civilmente dal giorno dell'esecuzione in effigie della condanna, i suoi figli erano esclusi per questo congiunto da ogni successione, che fosse per toccare loro in appresso.

Si disse per ultimo, che in ognuno dei due sistemi v'era una qualche inconvenienza, essendo impossibile il fare sì che un giudizio in contumacia abbia mai gli effetti tutti d'un giudizio in contradditorio, poichè se il contumace si ammogliava nel corso de' cinque anni, e poi ricompariva prima dello spirar de' medesimi ed era assolto, il suo matrimonio era valido, il che non accaderebbe se il giudicio fosse stato contradditorio. Del pari se il contumace morisse nell' intervallo de' cinque anni, egli uscirebbe di vita *integri status*. Per conseguenza si conchiuse, ch' essendo forza di deviare in tante cose dalla compiuta esecuzione d' un giudizio

in contumacia, non la si doveva esigere rigorosamente in un punto, in cui la società non ritraeva alcun vantaggio, sconvolgendo in tal guisa l'ordine generale delle successioni.

È inutile l' osservare che mediante l' approvato articolo si è rimesso in vigore l' articolo 29, tit. 17 dell' ordinanza criminale, la quale non accordava che cinque anni al contumace di ricomparire, mentre l'articolo 480 della legge de' 3 brumale gliene concedeva.

Art. 28. *Les condamnés par contumace seront pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils.*

Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absens.

Se si volessero intendere strettamente le espressioni di quest' articolo, non sarebbe agevole cosa il conciliarlo coll' articolo precedente, il quale dice che le condanne per contumacia non si traggono dietro la morte civile, che allo spirar de' cinque anni. Ma si

ponga qualche divario fra la morte civile e la perdita dell' esercizio de' diritti civili, e allora sarà tolta ogni apparente contraddizione.

L' ultimo paragrafo aggiunto a quest' articolo dissipa l' oscurità, in che sembra involta la prima parte del medesimo. Il contumace conserva tutti i suoi diritti civili nello spazio de' cinque anni, ma non può esercitarli egli stesso in giudicio, e devono i parenti fare lesue veci, come ne' casi d'assenza. Si rifletta inoltre che questa privazione ne viene già d'indispensabile necessità, perchè il contumace non potrebbe esercitare questi diritti senza correre il rischio di essere arrestato.

A quest' articolo si voleva che tenesse dietro un altro, in vigor del quale la parte civile e gli eredi d' un condannato in contumacia non potessero esercitare alcun' azione sopra i beni dello stesso, se non offerendo una garanzia; ma si è osservato, che l' esigere in tutti i casi della parte civile una garanzia sarebbe spesso un privarla de' suoi danni e interessi, come per esempio nel caso che i beni fossero adiudicati a alcuni figli poveri per l' assassinio del padre loro.

Si apprezzò quest' osservazione e si decise di rimettere nella prudenza del giudice l'esigere o il non esigere la mentovata garanzia.

Art. 29. *Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens: il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine, ou à une peine différente emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement.*

La prima parte di quest' articolo concorda coll' articolo 18, tit. 17 dell' ordinanza del 1670; la seconda è una conseguenza dell' artic. 27 del presente titolo.

Art. 30. *Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il*

rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir et à compter du jour où il aura reparu en justice ; mais le premier jugement conservera pour le passé les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice.

Notisi qui la differenza fra il caso di quest' artic. ed il precedente. Non si tratta nell' attuale che del contumace che non comparisce o ch' è arrestato dopo i cinque anni, mentre nell' artic. che a questo precede si parla del contumace che comparisce in giudicio entro lo spazio di cinque anni, il qual solo gode del beneficio dell' artic. 27.

Art. 31. *Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq années, sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits ; le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.*

Quest' artic. collima coll' antica giurisprudenza fondata su d'un argomento tratto dall' artic. 20, tit. 17 dell' ordinanza 1670, mercè alla quale non solo il contumace morto entro l'intervallo de' cinque anni moriva *integri status*, ma altresì quegli che fosse uscito di vita mentre durava l'appello da lui interposto d'una sentenza anche in contraddittorio. Si consulti su quest' argomento Serres e gli autori da lui citati. *Instit. pag.* 43 e 44.

Nella discussione dei tre ultimi articoli furon proposte varie quistioni:

1.° Se i figli nati durante l'intervallo de' cinque anni sarebbero legittimi anche nel caso che il loro padre non si fosse fatto assolvere? Si è risposto, che lo erano di pien diritto, perchè la morte civile del padre non cominciava ad avere effetto che compiuto lo spazio prefisso.

2.° Se la morte naturale del condannato prima dell' esecuzione della sentenza, e durante l'interposizione dell' appello, lo sottraesse dalla morte civile? Per vero dire, non si assentiva volontieri a questa immunità, dalla quale, ricorrendo all' appello quasi tutti i condannati, vedevasi sorgere di

grand' inconvenienze, ma si osservò che i mali medesimi nascevan anche per lo tempo passato, imperciocchè si è sempre tenuto per massima irrevocabile, che quegli che morisse prima dell' esecuzione della sentenza, o reale o fittizia e pendente l'appello, conservasse l'integrità de' suoi diritti.

3.° Si propose di dichiarare fraudolenti tutti gli atti di alienazione fatti da un accusato, che sia incorso poscia nella pena della morte civile, e molto più si esigeva questa dichiarazione per riguardo agli atti fatti da un contumace. Avevasi in animo con tale provvedimento generale d'ovviare a tutte le liti moltiplici, che cagionavano questi atti d'alienazione quasi sempre fraudolentemente praticati; ma si rigettò la proposizione come troppo rigorosa e nociva alle transazioni legittime e indispensabili. Si disse, ch' era strano il lasciare all'accusato l' uso della paterna potestà, de' diritti del matrimonio, in una parola d' ogni altro diritto civile, togliendogli soltanto quel diritto ch' era più strettamente congiunto col bene della famiglia, e che si dovea in conseguenza ristringersi a giudicare degli atti particolari.

Facciasi

Facciasi attenzione, che non si alludeva che agli atti d'alienazione, e non a' testamenti e alle altre disposizioni fatte per causa di morte. Queste non sono valide se all' epoca dell' atto e della morte il testatore non abbia la facoltà di testare. Or se uno muore recolpito già dalla morte civile o per l'esecuzione d'una sentenza in contraddittorio, o per il compimento della proroga de' cinque anni, ov'egli sia contumace, le sue disposizioni testamentarie sono nulle.

ART. 32. *En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.*

Quest' articolo non varia punto dalla giurisprudenza del parlamento di Parigi, come si può vedere nel trattato ex-professo di Richer sulla morte civile, ma non si conforma a quella dei parlamenti di diritto scritto riportata da Lapeyrère *lettera* 5, num. 212 e da Serres *institut.* pag. 392.

Perchè quest' ultima prevalesse, si recò innanzi che i tribunali non condannavano alla morte civile; che questa morte era la conseguenza della pena per loro inflitta; che non era dunque dicevole il far sussiste-

re l'accessorio, quando non v'era più il principale, e che adoperandosi altrimenti si moltiplicherebbe il numero de' vagabondi e si eternerebbe la miseria, principale cagione de' grandi delitti.

Venne risposto che non conveniva accumular privilegio sopra privilegio in favore della contumacia, che bastava il non perseguire più il condannato dopo l'intervallo di vent'anni, e che sarebbe cosa strvagantissima che un uomo condannato alle galere per tutto il tempo del viver suo, per ciò solo ch'è condannato in contumacia, potesse mutare una pena perpetua in una pena temporanea.

Si ricercò se il condannato che ha compiuto gli anni della prescrizione possa ricomparire ed obbligare i giudici a pronunciare un nuovo giudicio. Taluni a prima giunta opinavan di sì, avvisando non esser permesso di rispingere un uomo che brama giustificarsi, anche se ad altro questi non mirasse che a ricuperar l'onor suo, ma consideratosi che non era conseguente l'ammettere a un nuovo giudicio quegli, a cui più altro non avanzava ch'essere assolto, si decise all'unanimità di non permettergli un simile arbitrio.

Art. 33 *Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à la nation par droit de déshérence.*

Néanmoins, le gouvernement en pourra faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l' humanité lui suggérera.

La prima parte di quest' articolo non sembra dettata dalla clemenza. Sarebbe stato più umano il rilasciare ai figli nati dopo la morte civile i beni che il condannato avesse potuto acquistare dopo quest' epoca, e tale era anche il sentimento di alcuni tribunali; ma poichè non si accordava la legittimità a questi figli, doveasi giuoco forza dichiarare che i beni appartenessero alla nazione per mancanza di erede, essendo probabile già che la generosità del Governo non lascierà di profittare della facoltà che colla seconda parte dell' articolo gli si concede.

TITOLO II.

DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.

(Promulgato li 27 ventoso anno XI.)

Le leggi che a questo titolo corrispondono si trovano nel dritto romano al titolo *de fide instrumentorum*, e quanto alle leggi francesi nel tit. 20 dell' *Ordinanza* del 1667, nella *Dichiarazione* del 9 aprile 1736 e nella *Legge* del 20 settembre 1792. Si è tratto da ognuna di queste leggi ciò che si è giudicato migliore.

CAP. I.

Disposizioni generali.

Art. 34. *Les actes de l' état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où il seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.*

L' indicar l' ora è talvolta utilissimo. La stessa cosa era prescritta dall' art. 51 dell'*Ordinanza* del 1539 relativa alle nascite.

Art. 35. *Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparans.*

Si volea che a quest' articolo si aggiungesse, che gli atti dello stato civile sarebbono scritti in francese, affinchè ne' novelli dipartimenti aggregati alla Francia non si continuasse a scriverli in tedesco o in italiano, e si accostumassero altresì tutti i sudditi dell' impero ad usare la lingua nazionale. Ma si rilevò ch' era impossibile il mettere tosto ad effetto questa prescrizione, e che stava al tempo il farlo graduatamente.

Art. 36. *Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.*

Autentica. Si osservò, che una volta bastava il far certificare le procure, e che l' autenticità che ora si richiedeva di più obbligava le parti a dispendj inutili; ma si addusse in contrario la tenuità della spesa e il desiderio manifestato da' tribunali, perchè

l' autenticità avesse luogo. Difatti questo era il voto di quello di Rennes.

Art. 37. *Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un an, au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées.*

Quest'articolo diede origine a tre quistioni. Prima di tutto si ricercò perchè gli uomini soli erano ammessi a testimonj negli atti civili, mentre altre volte si accettava anche la testimonianza delle donne, almeno per gli atti di nascita, in cui le donne possono meglio degli uomini attestare la cosa. Si rispose, che se la dichiarazione del 1736 riceveva la testimonianza femminile, ciò nascea perchè si confondevano le dichiarazioni cogli attestati; ma poichè la legge attuale esigeva dapprima la dichiarazion della nascita fatta d'ordinario da una donna, e in appresso la presenza de' testimonj per la solennità dell' atto, essere necessario che i testimonj abbiano tutte le qualità richieste nelle altre transazioni importanti della società.

Si chiese poi per qual motivo l' articolo volesse che i testimonj fossero scelti da per-

sone aventi interesse, potendo singolarmente nascere de' casi che non vi fossero persone di questa fatta, allorchè a modo d' esempio un uomo venisse a morire in un luogo ove non fosse da alcuno conosciuto; e così quando si trattasse d' un fanciullo esposto in balìa della sorte. Si propose in conseguenza di sostituire nell' articolo in mancanza de' *testimonj aventi interesse* quelli *chiamati da un pubblico ufficiale*, ma fu allegato essere ben raro il caso che non vi avesse persona *interessata* ad un atto, e che le leggi non alludevano che ai casi ordinarj. Che era inoltre fuor di dubbio che se ne' casi straordinarj colui che faceva la dichiarazione della morte d'un incognito o dell' esposizione d' un fanciullo non avesse condotti de' testimonj, l' ufficiale civile può chiamarne degli altri, senza che per questo motivo fosse permesso di attaccare il suo atto di nullità.

Finalmente nella prima estensione dell' articolo non s' era detto che i parenti potessèro essere testimonj negli atti civili. Pure essendo questo l' uso autorizzato dall' articolo 19 del tit. 20 dell' ordinanza del 1667, i tribunali ne ricercarono la continuazione, il

che diede luogo all' aggiunta: *parenti od altri.*

Art. 38. *L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leurs fondés de procuration, et aux témoins. Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.*

Art. 39. *Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparans et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparans et les témoins de signer.*

Art. 40. *Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.*

L'ordinanza del 1667, tit. 20, articolo 8 prescriveva che vi fossero due registri per inscrivere i battesimi, i matrimonj e le sepolture. Uno di questi serviva di primo esemplare, e rimaneva nelle mani de' curati, l'altro era portato alla cancelleria del Giudice Reale, e serviva d' esemplare autentico.

La dichiarazione del 9 aprile 1736 aveva fatti pochissimi cangiamenti, tranne che un decreto del Consiglio del 12 luglio 1756 avea imposto, che vi fosse un registro dop-

pio di battesimi e di matrimonj, ed un altro registro doppio per le sepolture, ma ciò avea riguardo all' interesse del fisco onde agevolare le ricerche degli appaltatori nel caso di traslazioni.

La legge 22 settembre 1792, tit. 2 ingiungeva, che si tenessero tre registri diversi, per le nascite l' uno, l' altro pe' matrimonj, il terzo per le morti, e ch' ognun di questi registri fosse doppio, affinchè ve ne rimanesse una copia alla Municipalità e l'altra fosse inviata al Dipartimento. L' artic. 15 dello stesso titolo volea che tutti i dieci anni fosse fatta una tavola generale, nella quale si ricapitolassero tutti gli atti ch' avessero avuto luogo durante il detto intervallo di tempo.

Per ultimo in vigore di questa legge il Presidente dell' amministrazione era obbligato di contrassegnare tutt' i fogli di questi registri, mentre l' ordinanza del 1667 commetteva quest' incarico al Giudice Reale.

Avevasi dunque a risolvere fra tutte queste leggi. Vi dovevan esser tre registri per li tre rispettivi atti? Di questi registri si doveano serbare due o tre copie? Qual magistrato

dovea contrassegnarli? A qual magistrato doveansi confidare?

Con maggior facilità certamente si sarebbe trovato all' uopo uno o l' altro di questi atti, tenendosi un registro separato di ciascuno; ma ciò diveniva gravoso ed anche inutile per le piccole comuni. L' articolo dunque fu steso in modo che il Governo potesse essere arbitro di questa cosa. Nelle grandi città vi saran de' registri separati, non ve ne saranno ne' piccoli comuni.

Vi fu maggior contrasto nella scelta delle autorità amministrative o giudiciarie, cui doveansi confidare e spedire i registri.

Per riguardo ai corpi amministrativi dicevasi che gli ufficiali dello stato civile essendo altrettanti agenti dell' amministrazione, non a questi, ma a' loro superiori aveasi a confidare la sopravigilanza e il deposito de' registri. Oltracciò importare allo Stato, che i prefetti potessero, secondo il bisogno, rilevare lo stato della popolazione, il che eglino non avrebbero fatto senza una copia de' registri, come non avrebbero nemmeno potuto formare le tavole decennali prescritte dalla legge del 1792.

Quanto a' tribunali esponevasi che lo stato civile è una proprietà, la quale a somiglianza di tutte le altre proprietà è sotto la protezione speciale della legge; che st va a' tribunali il decidere di tutte le alterazioni che potessero venir commesse in questi atti, e che perciò il deposito e la sopravigilanza degli atti dovea esser loro confidata. Adducevasi ancora la stabilità de' tribunali, in confronto de' prefetti, i quali avrebbero a loro talento potuto consultare i registri; e per quello che spettavá alle tavole decennali, si ricordava che s' era già più volte senza frutto tentato il lor compimento.

Sarebbevi stato un mezzo di conciliare i due pareri, commettendo la custodia de' registri per triplo, e questo era stato pure il sentimento dei compilatori del Codice civile; ma si osservò, che questo cagionava un grand' imbarazzo al maggior numero degli ufficiali dello stato civile. Nella necessità adunque di scegliere o gli uni o gli altri, si diede la preferenza a' tribunali.

Art. 41. *Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de*

première instance, ou par le juge qui le remplacera.

Vedi l' osservazione dell' articolo precedente.

Art. 42. *Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.*

Alle parole dell' articolo, *senza lasciare interposto alcuno spazio bianco*, s' erano aggiunte queste: *conforme a' modelli*, ma poi si son tolte via, perchè non facessero tortamente giudicare che la sostituzione d' una parola ad un' altra non rendesse l' atto nullo.

Si esaminò lungamente, se convenisse prescrivere regole per la nullità degli atti dello stato civile, ma si conchiuse, che dal matrimonio in fuori, il quale è preceduto e accompagnato da essenziali formalità, gli altri atti non comportavano queste generali prescrizioni; che secondo le circostanze facea mestieri decidere della validità o nullità d' un atto; che la data, a modo d' esempio,

era la parte essenziale degli atti di nascita e di morte; e che malgrado ciò era difficile il supporre de' casi in cui v' incorresse sbaglio; e che quand'anche per errore si fosse accennato un anno piuttosto che un altro, l' errore emergerebbe tosto dal contesto dell' intiero registro, cosicchè avrebbesi a rettificar l' atto e non mai ad annullarlo.

Art. 43. *Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance.*

Nel *mese*, cioè nel mese che viene dietro al compimento di ciascun anno.

Art. 44. *Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites; et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.*

Vedi l' osservazione all' artic. 26.

Art. 45. *Toute personne pourra se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux.*

Quest' articolo rende i registri dello stato civile simili agli altri atti pubblici, i quali secondo l'artic. 1319 fanno fede fino a che non sieno attaccati di falsità. Tal' era, relativamente a' registri, la disposizione dell'art. 7 del tit. 20 dell' ordinanza del 1667.

Facciasi però attenzione, che l' ordinanza non parlava se non che dei registri in originale, mentre il nostro articolo parla degli estratti. Or questi estratti stanno a' registri, come le copie agli originali. Perduto l' originale d' un atto, la copia regolare merita piena fede secondo l' artic. 1335; ma se l' originale esiste, non si ha bisogno di attaccarla di falsità per provare che la copia non è esatta. E' basta ricorrere allo stesso originale. In tal maniera si ha ad intendere l' articolo, e questa è l' importanza che si deve dare agli estratti.

ART. 46. *Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.*

Quest'articolo è preso dall' artic. 14, tit. 20 dell' ordinanza, ma nè l'uno nè l' altro non fan motto de' casi, in cui si avesse omesso d' inchiudere un atto ne' registri. Il Tribunal d'appello di Lione si dolse di questa mancanza, e il Consiglio di Stato presela anco in considerazione, ma si credette che fosse incongruo lo stabilire delle regole per un caso particolare, e si rimise in arbitrio de' tribunali il decidere secondo le circostanze.

Intorno a questa quistione soprammodo dilicata fa d'uopo conciliare gli articoli 194 e seguenti del cap. 4 del tit. del *matrimonio*, ed il cap. 2 del tit. della *paternità e della filiazione* col presente articolo 46.

L' articolo 194 nega il titolo di sposo a quello che non presenta l' iscrizione del suo matrimonio sui registri, salvo i casi preveduti

dall' artic. 46, anche quando, aggiugne l' articolo 195, si potesse allegare *possessione di stato*; donde risulta, che in ogni altro caso, a riserva di quello della perdita de' registri e della consuetudine di non tenerli, la prova per testimonj e per carte domestiche non è ammessa.

V' ha non pertanto un' eccezione, che procede dall' artic. 198 e da' seguenti, ed è quando la prova della celebrazione legale del matrimonio si ha dal processo criminale istituito contro l' ufficiale dello stato civile, che omise d' inscrivere ne' registri il matrimonio, o la si desume da un' azione civile intentata contro i suoi eredi. Allora l' inscrizione del giudicio emanato sopra i registri tien luogo dell' atto di celebrazione, ed ecco la sola facoltà che la legge riserba agli sposi, di far rilevare il loro stato di matrimonio, quando ne fosse stata omessa l' inscrizione.

Ma la legge è meno rigorosa per riguardo a' figli, e in mancanza di titolo il possesso di stato basta loro, come si vede dall' artic. 320 e seguenti del Codice. La legge mostra ancora una maggiore liberalità inverso a' medesimi

desimi nell' art. 70, dove mancando l'atto di nascita si contenta della notorietà. *Vedi l'osservazione sopra il detto articolo.*

Rodier all' artic. 14 del tit. 20 dell' ordinanza domanda cosa si abbia a decidere, nel caso in cui veggendosi perduto o strappato un foglio ne' registri si pretendesse quivi essere stato inscritto un atto dello stato civile.

Egli è d'avviso, che nel caso in cui il foglio manchi per un effetto che si presume cagionato dalla vecchiezza o dal logoramento del registro, la prova per testimonj della nascita, del matrimonio o della morte deve essere ammessa, imperciocchè si adopera in questo caso come nell' ipotesi della perdita del registro intiero, ma se il foglio è stato strappato, Rodier allora sostiene, che la prova per testimonj non ha ad essere ricevuta.

Quanto al primo caso io convengo benissimo con Rodier, ma non sono della stessa opinione pel secondo. Debbo io dunque portar la pena della malizia di tale o tale che avrà lacerato il foglio ove era stato inscritto l'atto del mio matrimonio? È certo che se si sapesse qual fosse stato il reo di questa frode, io potrei procedere contro di lui cri-

minalmente, e che la sentenza da me riportata contro il medesimo terrebbe luogo d'inscrizione, come ne fa le veci quella che si ottiene contro l'official civile convinto d'omissione. Or il mio stato non deve divenir peggiore, perchè il reo è incognito, e perciò a me sembra che, rilevandosi mancare un foglio ne' registri per frode usata, la prova de' testimonj deve essere ancora più valida di quello che lo sarebbe mediante il cattivo stato materiale del registro.

Convien non pertanto guardarsi dall'inanimire la frode di qualcuno, che facesse a bello studio strappare un foglio de' registri per sostenere in appresso, che quivi si trovasse inscritto un atto del suo stato civile. Quindi bisogna andar a rilento nell'ammettere la prova de' testimonj e commetterla alla prudenza de' giudici, che debbono regolarsi secondo le circostanze.

Art. 47. *Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.*

Quest'articolo è in sequela della regola, che vuole che si osservi la legge del paese,

ove l' atto è stato praticato, perchè l'atto medesimo sia solenne.

Art. 48. *Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises par les agens diplomatiques, ou par les commissaires des relations commerciales de la république.*

Art. 49. *Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l' état civil, sur les registres courans ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au commissaire du Gouvernement près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit fait d'une manière uniforme sur le deux registres.*

Art. 50. *Toute contravention aux articles précédens de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie de-*

vant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs.

Nella prima estensione di quest'articolo si era convenuto d'aggiungere: *senza pregiudicio delle pene più gravi, se vi fosse luogo, e de' danni e interessi delle parti.* Ma questa risponsabilità di pene più gravi, e di danni e interessi, per li due articoli seguenti la si ristringe a' casi d' alterazione, falsità o inscrizione degli atti sopra fogli volanti. Tutte le altre contravvenzioni non portan la pena che dell' ammenda.

Art. 31. *Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.*

Per *alterazioni* s'intendono quelle che sono fatte nella scrittura del registro; ma v'ha egual ragione per rendere l'ufficiale civile risponsale ancora dello strappamento d'un foglio o della sostituzione d'un altro.

Art. 52. *Toute altération, toute faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes fait sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce desti-*

nés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.

Art. 53. *Le commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du depôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.*

Si mosse quistione, se anche i commissarj del Governo fossero soggetti alle pene pronunciate dagli articoli seguenti, allorchè non adempissero gli obblighi che la legge impone loro ; si temette che questo potesse adombrare la dignità del loro ministero ; ma essendosi osservato che le ordinanze prescrivevan delle pene contro i giudici che trascuravan l'esercizio delle loro funzioni, non si giudicò ragionevole l'esentarne i commissarj.

Art. 54. *Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties in-*

téressées pourront se pourvoir contre le jugement.

O per opposizione, se non erano state parti, o per appello se lo erano state.

CAP. II.

Degli atti di nascita.

Art. 55. *Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu: l'enfant lui sera présenté.*

Aveasi detto dapprima che il fanciullo sarebbe stato presentato ventiquattr' ore dopo la sua nascita. Si giudicò troppo corto quest' intervallo di tempo.

Si ricercò se l' ufficiale civile dovea lasciare d' inscrivere un fanciullo che gli fosse stato presentato dopo il termine prescritto dalla legge. Non si rispose nulla, ma sembra evidente ch' egli non debba lasciare d'inscriverlo, stendendo soltanto un processo verbale delle circostanze.

Domandossi inoltre il perchè era stata omessa la disposizione della legge del 20 settembre 1792, ch' autorizza l' ufficiale civile a recarsi sopra luogo in caso d' imminente pe-

ricolo. A questo caso non si provvide, ma nulla vieta all' ufficiale civile di trasferirvisi. Finalmente taluno disse che la presentazione del fanciullo all' ufficiale civile non rendevasi necessaria, ma niuno entrò nel sentimento suo.

Art. 56. *La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement, et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez laquelle elle sera accouchée.*

L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.

Si volea fatta nell' atto menzione del padre e della madre, ma si osservò che il matrimonio non era sempre conosciuto, e che in caso di sponsali la paternità derivava già dal matrimonio medesimo. Si sostenne ancora l'aggiunta, e si disse che la massima *pater est quem nuptiæ demonstrant*, non era che una semplice presunzione, la quale dovea cedere all' evidenza del fatto, quando contrario stesse. Che se un fanciullo nato

da una donna maritata e da un altro uomo, che suo marito non sia, fosse inscritto sotto il nome del suo padre effettivo, e si dimostrasse dappoi il bambino essere stato sempre segretamente allevato da suo padre e mai conosciuto dal vero marito della madre, la giustizia non avrebbe mai ammesso il fanciullo alla successione di quest' ultimo. Che era dunque importante il parlare nell' atto di nascita del matrimonio del padre. Queste furono le ragioni addotte, ma essendosi dappoi rilevato che questa quistione tornerebbe in acconcio quando si trattasse della *paternità e della filiazione*, si lasciò l'articolo qual era prima.

A mio parere l'osservazione era giustissima. Accade di rado che s'ignori se una donna sia maritata o no, e più di rado ancora ch'ella non voglia palesare il suo matrimonio all'istante del parto. Questi casi straordinarj non debbono dunque impedire che s'inscrisca negli atti di nascita, che il padre e la madre sono legittimamente congiunti insieme, se in fatto lo sono. La qual cosa è così utile e così naturale, che la si esprime quando si tratta di figli legittimi,

anche se la legge espressamente nol dica di fare. Notisi eziandio che nell'art. 319 sta scritto, che la filiazione de' figli legittimi viene provata cogli atti di nascita inscritti sul registro dello stato civile, e nell'artic. 322, che nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli viene accordato dal suo atto di nascita e dalla possessione conforme a questo atto.

Io mi sono spesso convinto, che i disordini che nascevano a Parigi per le segrete ed illecite cognizioni, nuocevano alla bontà delle leggi nelle provincie. Si è atteso a prevenire a Parigi delle frodi, di cui non si ha neppur l'idea altrove, e le precauzioni usate non fecero che imbarazzare una cosa semplice per se medesima.

Art. 57. *L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins.*

Si pretese che fosse inutile l'indicar l'ora della nascita, ma venne riposto che questo era necessario per distinguere il primogenito

dei due gemelli. *Vedi l'osservazione all' art.* 34.

Art. 58. *Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l' officier de l' état civil, ainsi que les vêtemens et autres effets trouvés avec l' enfant, et de déclarer toutes les circonstances du tems et du lieu où il aura été trouvé.*

Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l' âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l' autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.

Nella prima estensione dell'articolo non si avea inscritto il luogo dove il figlio esposto sarebbe stato mandato. Riparossi a questa omissione essenziale, onde agevolare le ricerche, che un giorno il padre e la madre potrebbero farne.

Fecesi inoltre un'altra osservazione importante, cioè che non si dovesse autorizzar la polizia ad investigare le tracce de' genitori del fanciullo esposto per non promuovere gl' infanticidj.

Art. 59. *S'il naît un enfant pendant un*

voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens de l'Etat, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtimens appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.

ART. 60. *Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir; dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du commissaire des relations commerciales.*

L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du commissariat; l'autre sera

envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu: cette copie sera inscrite de suite sur les registres.

Art. 61. *A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.*

Art. 62. *L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un.*

CAP. III.

Degli atti di Matrimonio

Art. 63. *Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de di-*

manche, devant la porte de la maison commune. Ces publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'article 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement.

L'articolo quarantesimo dell'ordinanza di Blois prescriveva, che nessuno potesse contrarre matrimonio senza tre pubblicazioni, o *gride*, dalla prima delle quali non poteva mai essere esentato. Questa legge avea sempre avuto effetto, se non che si frammetteva un giorno dall'una all'altra pubblicazione.

Nelle due prime letture di quest'articolo fatte il dì 14 e 24 fruttidoro dell'anno 9 si era fissato il giorno della decade per le due pubblicazioni; ma si è poscia osservato, che le leggi civili non doveano contrariare le leggi religiose, e che conveniva rimettere le

pubblicazioni ne' giorni di solennità, in cui v'è naturalmente congrega di popolo. In cotal guisa comunicarsi al matrimonio una maggior celebrità. Dicevasi inoltre, che la decade non era quasi più in uso, e che nel lungo intervallo frapposto di dieci giorni poteano nascere talvolta de' dissapori, per cui cadesse a vuoto lo stabilito matrimonio. Di primo lancio non si diè retta a queste osservazioni, ma nella sessione del 22 fruttidoro anno 10, e dopo che il titolo fu trasmesso al Tribunato, si sostituì alla decade la domenica.

Se le epoche decadarie fossero state più remote da noi, non si sarebbe certamente lasciato d'ingiungere, che le pubblicazioni si dovessero fare in sequela alla messa parrocchiale, come usavasi altre volte. Avendo negletta questa circostanza, si è lasciata all'ufficiale civile la facoltà di rendere inutili le pubblicazioni, non potendo alcuno assicurare ch'egli non le faccia all'istante che la porta della casa del comune è deserta.

Art. 64. *Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison-commune, pendant les huit jours*

d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour depuis et non compris celui de la seconde publication.

Prima della legge 20 settembre 1792 un solo giorno d'intervallo esigevasi rigorosamente fra l'ultima pubblicazione e la celebrazione del matrimonio. Si è avuto gran senno ad allungare un cotal poco questo spazio intermedio di tempo.

Art. 65. *Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite.*

Si allegò l'inutilità di quest'articolo, perchè se alcune terze persone aveano avuto ragione d'impedire il matrimonio, l'opposizione loro in forma sussisteva ancora. Si rispose che poteano sopraggiungere de' novelli motivi di opposizione.

Art. 66. *Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposans ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique ; ils*

seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa *sur l'original.*

La legge 20 settembre 1792 volea che l'opposizione fosse appoggiata ad espressi motivi, onde tener a freno coloro, che si fossero opposti o per leggerezza o per volontà di nuocere. Si propose adunque di rinnovellare la disposizione medesima, ma altri osservò, che non essendo in arbitrio dell' ufficiale dello stato civile di giudicare del fondo dell' opposizione, era inutile l'addurne dinanzi a lui i motivi; che oltracciò non di rado una semplice opposizione potea ricondurre alla ragione un giovane appassionato che fosse sul punto di contrarre un matrimonio poco decoroso, e che finalmente v' eran de' casi in cui l'opposizione poteva essere appoggiata a motivi non troppo onorevoli per uno de' due sposi, e perciò essere necessario il nascondere questi motivi almeno fino all' istante che l' oppositore fosse forzato a manifestarli. Si deliberò dunque che non fossero indicati i motivi dell' opposizione.

Non

Non pertanto all'articolo 166, titolo *del matrimonio* i soli ascendenti sono stati esentati dall' obbligo d' accennare i motivi dell' opposizione ; e questa opposizione non è stata permessa che alle persone indicate nel cap. 3 del detto libro, e per le cause che ivi si notano. È incongruo che si debba ricorrere a due titoli differenti per conoscere le regole che si hanno ad osservare in un atto. Sarebbe stato meglio il racchiuderle tutte in un solo titolo.

Art. 67. *L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugemens ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise.*

Mostrossi desiderio, che tutti gli atti relativi al matrimonio fossero inscritti sul medesimo registro. Nol si fece perchè ciò rendea il volume troppo voluminoso, e perchè importava che le opposizioni trovassero luogo in un registro separato, affine di non parar sempre dinanzi agli occhi del pubblico e

degli altri sposi i constrasti disonorevoli, che avessero preceduto alcuni matrimonj.

Art. 68. *En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage, avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois-cents francs d'amende et de tous dommages-intérêts.*

Parve ad alcuni, che l'articolo nel luogo ove accennasi l'opposizione levata (*main-levée*) non dovesse significare che quel rimovimento d'opposizione che sarebbe accordato volontariamente, ovvero pronunciato o per mezzo d'un giudicio, cui ambe le parti si fossero rimesse, o per altro giudicio inappellabile. Questa proposizione fu adottata, e in fatti era contenuta nell'articolo, quando lo si presentò la seconda volta nella seduta del 24 fruttidoro anno 9. Ma in appresso fu di nuovo cancellata, forse come resa inutile dopo i tre ultimi articoli del cap. 3 del *matrimonio*. Perciò non cessa che l'osservazione sia giusta, e che si debba attenervisi nella pratica.

Il matrimonio sarebbe egli nullo pel solo motivo, che fosse stato celebrato in onta all'opposizione? No certamente, quando non racchiudesse però altri difetti. Così viene im-

plicitamente deciso dall' articolo seguente, nel quale il legislatore si è ristretto a infligere delle pene a quell' ufficiale civile che non attendesse il *rimovimento* d'opposizione.

Art. 69. *S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition.*

V'ha de' casi, in cui le pubblicazioni devono farsi in molti comuni. *Vedi il cap. 2, tit. del matrimonio.*

Art. 70. *L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge-de-paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.*

Quest' articolo non si fa a distinguere le differenti cause, per cui uno degli sposi si troverebbe nell' impossibilità di mostrare la sua fede o atto di nascita, e non dice se ciò possa accadere o per la perdita de' re-

gistri, o per la loro mancanza, o per omissione d' inscrizione, o per laceramento e innocente smembramento del foglio sopra il quale la fede medesima sarebbe stata inscritta. Il favore che si deve impartire a' matrimonj, e la tema di non vederli andar a vuoto per troppo ritardo, fece che in quest' occasione non si badasse alle regole ordinarie.

Ma non bisogna perciò supporre, che la disposizione dell' artic. 46 sia abolita per gli altri casi, a' quali può essere applicata, imperciocchè vi sarebbe allora una contraddizione fra due articoli del codice, e quello che è più da notarsi, fra due articoli che sono racchiusi nel medesimo titolo. Se dunque si trattasse, a modo d' esempio, non d' un matrimonio da farsi, ma d'una successione da raccogliersi da qualcuno, che pretendesse di poter succedere al defunto senza portare la sua fede di nascita, allora converrebbe attenersi alle disposizioni dell' artic. 46 e alle regole indicate nelle nostre osservazioni.

Art. 71. *L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins de l'un ou de l'autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, profession et domicile du*

futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'il sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge-de-paix; et, s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

Scorgesi qui, che l' articolo mette insieme nello stesso atto e la prova della mancanza e della perdita de' registri, e quella della nascita, mentre nell' artic. 46 si vuole che la prova della perdita o del non praticato uso de' registri sia allegata separatamente, e innanzi a quella dei matrimonj, nascite e morti. Queste agevolezze traggono sempre origine dall' oggetto che si ha in animo di favorire i matrimonj.

Art. 72. *L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le commissaire du gouvernement, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins,*

et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.

Il commissario del Governo è qui il solo che si prevale dell' atto di notorietà, ma se si presentassero altre persone, le quali per altri riguardi avessero interesse di contrastare la fede o atto di nascita, sarebbero del pari ricevute, e allora converrebbe formare il processo, secondo le regole generali.

Ricercossi, se si avesse facoltà d' appellarsi del giudizio, di cui si parla in quest' artic., e fu deciso che non vietandolo l' artic., non v' era difficoltà.

Art. 73. *L'acte authentique du consentement des pères et mères; ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, profession et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.*

Quest' articolo riportasi al cap. 2 del tit. del matrimonio. Io sentii che lo si tacciava fuor di modo in quella parte che risguarda il consenso degli avoli e avole, quando sieno premorti padri e madri. Dicevasi che quest' individui potevano essere usciti di vita

senza che si sapesse nè il luogo nè l'epoca della loro morte, e che la disposizione dell' articolo inceppava quindi i matrimonj fra persone un po' attempate.

Risposi io, che l'essere la prova difficile od anche impossibile, non era sufficiente motivo per astenersi dallo stabilire la regola, che dopo i padri e le madri, gli avoli si hanno a reputare i più affezionati ai loro discendenti e i più solleciti della loro felicità; che il richiedere il loro consenso era un omaggio e una testimonianza di rispetto che i pronipoti loro dovevano; che se la legge non esigesse la fede di questo consenso, i discendenti che volessero maritarsi contro la volontà de' loro avoli, non lascierebbero d'addurre la supposta morte loro; e che nel caso, in cui la fede di questa morte non potesse essere presentata, vi si supplirebbe con un atto di notorietà, a tenore di quanto è prescritto all' artic. 155 in caso di assenza dell' ascendente.

Art. 74. *Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au ma-*

riage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune.

Quest' articolo concorda coll' editto 1697 e coll' uso antico. I curati erano in effetto gli ufficiali civili di que' tempi. Ma ad esempio de' curati d' una volta, possono eglino gli ufficiali civili delegare i loro poteri a chi non sia ufficial civile del domicilio di qualcuna delle parti? Io credo di no per la sola ragione che la legge nol permette.

Art. 75. *Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison-commune, en présence de quatre témoins parens ou non parens, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre 6 du* Titre du Mariage, contenant les droits et les devoirs respectifs des époux. *Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.*

Nella casa del comune. Si propose di dare all' uffizial civile la facoltà di trasferirsi al domicilio delle parti per celebrarvi il matrimonio, nel caso che una di esse fosse nell' impotenza di moversi, come a modo d'esempio ne' matrimonj contratti in *extremis*; ma fu risposto che questa permissione cagionerebbe di molti inconvenienti, poichè la si farebbe un privilégio de' signori ricchi e d'autorità, e che quindi era meglio il conservare il principio della pubblicità. Nulla ostante si convenne di trattare questa quistione al tit. del matrimonio, ma in questo titolo non si trova alcuna eccezione apposta alla pubblicità, anzi è al contrario confermata dall' artic. 165.

Alla presenza di quattro testimonj. Tal' era parimenti la disposizione dell' artic. 9 del titolo 20 dell' ordinanza, ma la formalità della lettura delle carte alle parti è assolutamente nuova.

Quella della lettura del cap. 6 fu introdotta nell' articolo, mercè all' osservazione moralissima fatta dall' Imperatore, cioè che questa lettura lascierebbe agli sposi una tenace rimembranza, per cui ne' contrasti, che po-

trebbero durante il loro matrimonio insorgere, si farebbero essi a interrogare la legge come loro regolatrice. Io fui più volte testimonio dell' omissione di questa formalità ne' matrimonj di persone ragguardevoli, ed ho sempre creduto che fosse assai importante in un paese e in un secolo, in cui la vernice dell' urbanità e della galanteria cancella nell' animo delle femmine il senso della loro inferiorità, il ricordare con franchezza alle medesime la sommissione che devono a quell' uomo il quale diviene l' arbitro del loro destino.

Art. 76. *On énoncera dans l'acte de mariage,*

1.° *Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domiciles des époux;*

2.° *S'ils sont majeurs ou mineurs;*

3.° *Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;*

4.° *Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où il sont requis;*

5.° *Les actes respectueux, s'il en a été fait;*

6.° *Les publications dans les divers domiciles ;*

7.° *Les oppositions, s'il y en a eu ; leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition ;*

8.° *La déclaration des contractans de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public ;*

9.° *Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parens ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré.*

Quasi tutte le disposizioni di quest' artic. son prese dall' artic. 7 della dichiarazione del 1736. Si sono solamente estese le precauzioni da questa indicate.

CAP. IV.

Degli atti di Morte.

Art. 77. *Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre*

heures après le décès, hors les cas prévus par les réglemens de police.

Siccome vi sono occasioni, in cui per vantaggio de' viventi si hanno a seppellire i morti prima delle ventiquattr' ore; così furono aggiunte quelle parole *dai casi in fuori previsti dalla polizia*, le quali non v' erano prima.

Si volea inoltre, che l'ufficiale civile assistito fosse da un ufficial di sanità per affermare la morte, essendo non di rado possibile di confonderla col letargo, di che si adducevano ancora di molti e tristi esempj; ma si osservò, che non era sempre facile il trovare all' uopo questi ufficiali di sanità, e ch' era obbligo della polizia il prendere le opportune precauzioni.

Art. 78. *L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre.*

Art. 79. *L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des déclarans; et, s'il sont parens, leur degré de parenté.*

Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.

Desta meraviglia il non ritrovare in nessuno di questi due articoli le formalità dell' indicazione del giorno della morte, formalità ch'era prescritta dall'artic. 9 del tit. 20 dell'ordinanza del 1697 e dall'artic. 10 della dichiarazione del 1786.

Ma l'artic. 34 ingiungendo che si enuncj in tutti gli atti civili l'anno, il giorno e l'ora insieme in cui questi atti saranno ricevuti; e dall'altra parte l'artic. 77 vietando di seppellire i morti prima delle ventiquattr' ore, pare doversi inferire che la persona sia uscita di vita la sera precedente. Nulla di meno siccome è possibile, che il sotterramento

sia fatto prima o dopo del mentovato intervallo, e che la dichiarazione della morte non abbia luogo il giorno medesimo, in cui la morte sopraggiunge; così è da conchiudersi ancora che non v' ha mezzo di sapere positivamente la data.

Or non solo è essenziale di sapere il giorno, ma è necessario altresì di saper l'ora, in cui una persona è uscita di vita. In fatti può accadere che il padre e il figlio, il marito e la moglie, il testatore e l' erede muojano nello stesso giorno, e non altro che l'epoca delle loro morti rispettive è quella che regola allora l'ordine delle successioni e gli interessi delle famiglie.

Art. 80. *En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignemens qu'il aura pris.*

Il sera tenu, en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignemens.

L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres.

Secondo gli artic. 13 del tit. 20 dell' ordinanza del 1667 e 15 della dichiarazione del 1736 i superiori degli ospitali erano parimenti astretti ad aver de' registri per inscrivervi le morti di quelli che uscivan di vita nel recinto di questi luoghi, e allora questi registri facevan fede come quelli de' comuni, ma al dì d' oggi non servono che per semplici rischiaramenti.

Art. 81. *Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il aura pu recueillir sur les*

prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

La necessità del processo verbale nel caso dell' articolo era già prescritta da una dichiarazione del 5 settembre 1712; ma la forma di questo processo verbale è materia peculiare della criminal procedura.

L' artic. nella sua prima estensione diceva, che l'ufficiale sarebbe assistito *per quanto fosse possibile* da un ufficiale di sanità, questa condizione fu tolta via, essendosi giudicato necessario che l'ufficiale di polizia sia sempre accompagnato da un uomo pratico di queste cose.

Art. 82. *L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignemens énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.*

L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.

Art. 83. *Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures*

res

res de l'exécution des jugemens portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignemens énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

Prima di questa legge, la prova della morte de' *suppliziati* aveasi soltanto dall' estratto del processo verbale d'esecuzione, che si metteva in calce alla sentenza, quando però i *suppliziati* stessi non avessero ottenuta la sepoltura ecclesiastica.

Art. 84. *En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera, comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.*

Niuna cosa è si male a Parigi eseguita, come lo sono gli ordini dati agli ufficiali civili, perchè si rechino a verificare le morti, ma bisogna altresì confessare, che questi ordini sono quasi ineseguibili in una sì vasta e popolosa città. Lo sieno almeno nelle provincie e nelle città che non hanno sì grand' estensione.

Art. 85. *Dans tous les cas de mort violente dans les prisons et maisons de réclusion ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article* 79.

Ecco il solo articolo di questo intero capitolo, che ha suscitata una qualche discussione. La massima era già stata adottata dalla legge 21 gennajo 1790 e dal' artic. 8, tit. 3 di quella del 20 settembre 1792. Ma dicevasi, che qualche profitto trar si poteva da quel pregiudicio, che sopra tutta la famiglia fa talvolta riverberare il disonore d' uno de' membri della medesima; che fino a un certo punto questo pregiudicio era anche sostenuto dalla giustizia, dovendosi d' ordinario imputare alla negligenza, o debolezza de' padri i traviamenti e gli errori de' figli loro. Queste osservazioni meritavano qualche riflessione, ma l' umanità trionfò, e si conchiuse non doversi con tanta facilità condannare i padri, esservi de' naturali sì malvagi, che colla dolcezza si rendono più ostinati e colla severità più feroci, e se tal-

volta v' è bisogno di rilevare il genere di morte, poterlosi verificare nel processo verbale, ed essere inutile che l'atto medesimo di morte lo confermi.

Art. 86. *En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte, dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens de l'Etat, par l'officier d'administration de la marine; et, sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.*

Art. 87. *Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'article 60.*

A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera dé-

posé au bureau du préposé à l'inscription maritime ; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

Altre volte la morte di quelli che morivano in un viaggio di mare era testificata dall' elemosiniere del vascello, il quale lo inscriveva sopra il suo registro. Questo registro facea poi fede in giudicio. *Vedi gli artic.* 2 e 6 del *tit.* 3, *lib. primo dell' Ordinanza della marina.* Ma siccome non vi son sempre elemosinieri ne' navigli, i due articoli del Codice vi provveggono meglio.

In questo capitolo non si è parlato di coloro, che perir possono in un incendio, o annegarsi in un fiume senza che si possa ritrovare il loro corpo e dare al medesimo sepoltura. È chiaro che non può rilevarsi la morte di questi che col mezzo di perquisizioni. Altra eccezione alla disposizione dell' artic. 46.

CAP. V.

Degli atti dello stato civile concernenti i Militari fuori del territorio della Repubblica.

Le osservazioni dell' Imperatore, che fece palese la necessità di stabilir delle regole per gli atti relativi all' armata, quando questa trovasi in paese nemico, causarono l' aggiunta di questo capitolo. Disse taluno che l' articolo 47, il quale dichiarava validi gli atti fatti in paese estero, purchè estesi sieno nelle forme usate in quel luogo, ove si fanno, avea già provveduto abbastanza, ma l' Imperatore rispose, che il soldato non è mai in paese estero, quando milita sotto le sue bandiere, e che ove stanno le bandiere, ivi sta anche la Francia. Per conseguenza la sezione di legislazione unita a quella della guerra scrisse questo quinto articolo, che venne adottato nella sessione 24 fruttidoro anno 9 e 22 fruttidora anno 10.

Riguardo a' soldati che morivano all' armata, v' erano due dichiarazioni del 2 luglio 1716 e del 2 novembre 1728, nelle quali prescrivevasi agli elemosinieri degli

ospitali di tener memoria ne' registri loro di quelli che quivi morivano, allo stesso modo che s' ingiungeva a' maggiori del reggimento di serbar registro degl' individui che rimanevano estinti sul campo di battaglia. Questo capitolo del Codice comprende più cose e versa su tutti gli atti dello stato civile, che son fatti degl' individui d' un' armata la quale trovisi in paese nemico. Si osservi però questa circostanza del luogo ove casualmente dimori un' armata, imperciocchè stando ella in Francia, i soldati della medesima debbono uniformarsi alle regole, che dirigono le azioni di tutti gli altri cittadini.

Art. 88. *Les actes de l'état civil faits hors du territoire de la république, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes ; sauf les exceptions contenues dans les articles suivans.*

Art. 89. *Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions*

d'officiers de l'état civil : ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée.

ART. 90. *Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil, relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés : ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire de la république.*

ART. 91. *Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande ; et à l'état-major, par le chef de l'état-major-général.*

ART. 92. *Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement.*

ART. 93. *L'officier, chargé de la tenue du registre de l'état civil, devra, dans les dix*

jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu.

ART. 94. *Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées seront faites au lieu de leur dernier domicile : elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie.*

ART. 95. *Immédiatement après l'inscription sur le registre de l'acte de célébration du mariage, l'officier, chargé de la tenue du registre, en enverra une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux.*

ART. 96. *Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maître; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues de l'armée, sur l'attestation de trois témoins : et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans*

les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.

Art. 97. *En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulans ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie : ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.*

Art. 98. *L'officier de l'état civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres.*

CAP. VI.

Rettificazione degli atti dello stato civile.

In fronte a questo capitolo v'eran dapprima due articoli, che sono stati dappoi cancellati.

Uno di questi commetteva al commissario di Governo presso il tribunale, ove era de-

positata la seconda copia de' registri, di doverli esaminare e verificare.

L'altro gl'ingiungeva in caso di contravvenzione alle forme prescritte di stendere un processo verbale, e citare dinanzi al tribunale le parti e i testimonj degli atti difettosi, affine di formare un secondo atto, che, ordinato dal tribunale, avea poi ad essere eseguito entro lo spazio di dieci giorni dall'ufficiale dello stato civile. Se i testimonj erano morti od assenti, si facea ch' altri tenessero le veci loro; il secondo atto si riportava alla data del primo, e si facea nel margine una relativa annotazione.

Si osservò che questo modo di rettificazione poteva dar origine a grandi inconvenienze. Innanzi a ogni altra cosa era mestieri spiegare, quando vi fosse necessità di questa rettificazione, imporre poscia delle pene a chi l'avesse omessa. E ciò fatto, rimaneva a discutere ancora, se si avea facoltà d'infirmare, mediante queste rettificazioni, i diritti, che per la nullità degli atti veniano a competere alle parti *interessate.*

S'aggiunse inoltre che gli atti o le fedi di nascita e di morte non poteano essere nulli

se non in quanto erano falsi, e relativemente agli atti di matrimonio si disse, ch'era pericoloso lo scrutinarvi sopra, quando ciò non si facesse a richiesta delle parti *interessate*. Si ridussero quindi le correzioni d'ufficio a rettificare un qualche errore di data e nulla più.

Nelle sedute successive non si parlò più de' proposti articoli; i tre seguenti furono approvati senza contrasto.

Art. 99. *Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du commissaire du gouvernement. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu.*

Art. 100. *Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun tems, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées.*

Art. 101. *Les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis, et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.*

TITOLO III.

Del Domicilio.

(Promulgato li 13 germile anno XI.)

Gli è d'uopo confrontare con questo titolo il primo, lib. 50 del *ff.*, i tit. 38 e 39 del lib. 10 del Codice, e il tit. delle citazioni personali dell'ordinanza del 1667 co' suoi commentarj

Art. 102. *Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.*

Quest'articolo è il compendio di molte leggi romane. Molte circostanze notano esse come proprie a indicare il luogo del domicilio. Tra queste io m'arresto a quella di cui fa cenno la legge 7, Cod. *de incolis. Unde cum profectus est peregrinari videtur.*

Nel nostro progetto del Codice erasi per noi detto, che il domicilio del cittadino è per tutti i riguardi il luogo ov' egli può esercitare i suoi diritti politici, e quello di ogni altro individuo che non gode il dominio

de' diritti politici, il luogo ove ha il suo principale stabilimento.

Questa differenza di domicilio fece nascere di molti contrasti. Dicevasi in primo luogo, che era assai malagevole il distinguere il luogo, nel quale un individuo avesse il suo principale stabilimento; e che quando un tale o tale ha molte residenze, le terze persone che hanno a litigare con lui in giudicio, non sanno a quai tribunali citarlo. Ciò dar origine a una folla di quistioni preliminari, che non mirano ad altro che a fissare la giurisdizione, e che tutte vengono in un lampo sradicate, qualor si deliberi, che il domicilio del cittadino è il luogo medesimo ov' egli esercita i suoi diritti politici. Esser vero, che questo principio non è applicabile a quelli, che non godono il dominio de' diritti civili, ma provvedersi in cotal guisa alla immensa ed eminente porzione del popolo francese, e quanto al piccol numero, che viene ad essere eccettuato, potersi seguire verso di lui le regole ordinarie.

Si aggiunse, che la costituzione stessa non avea creduto di distinguere il domicilio civile dal politico, e che quando ella avea

detto nell' art. 6 che per esercitare i diritti di *cittadinanza* in un dintorno comunale bisognava avervi acquistato il domicilio con un anno di residenza, e non averlo perduto con un anno di assenza, non avea avuto altro in mira se non se tutti fossero conosciuti ne' luoghi ov' esercitavano i diritti di *cittadinanza*, onde slontanare da questi luoghi gl' intriganti, i quali mercè ad una passaggiera residenza potrebbero carpire i voti di quelli, cui fossero ignoti i loro portamenti primieri e il loro carattere.

A sostenere l' opinion contraria allegavasi, che il numero de' cittadini attivi non era che di quattro milioni, e che in conseguenza la regola data dal progetto del Codice non abbracciava se non che un piccol numero di popolo, ma si rispose, che quand' anche l' indicata enumerazione fosse esatta, converrebbe per la legge della statistica sapere che ognuno de' capi di famiglia traeva seco il domicilio di quattro persone.

Soggiungevasi ancora, che la costituzione riconoscendo per cittadino francese ogn' individuo nato in Francia, e dell' età di anni vent' uno, il quale abbia fatto inscrivere il

suo nome ne' registri del suo cantone, e l' artic. 6 non accordando nulladimeno l' esercizio de' diritti di *cittadinanza* in un dintorno se non dopo un anno di residenza, poteva quindi accadere che un individuo fosse cittadino francese senz' avere domicilio politico, poichè col mutare periodicamente soggiorno e col non arrestarsi mai in alcun luogo, non avrebbe mai esercitato i mentovati diritti. Or dove, si diceva, citare in giudicio un tal uomo?

Quest'argomento non mi pareva insolubile, imperciocchè attenendosi alla differenza de' domicilj stabiliti nel progetto, e tenendo per domicilio il luogo ove un cittadino esercita i suoi diritti politici, chi non li avesse esercitati in nessun luogo, sarebbe stato considerato al pari di quello, che non può in nessun luogo esercitarli, e perciò sarebbe stato soggetto alle prescrizioni, cui va soggetto quest' ultimo.

Ciò non ostante prevalse l' opinion contraria, come la più conforme ai principj della libertà e dell' eguaglianza. Si disse ch' ognun doveva scegliere a suo talento il suo domicilio, e che l' eguaglianza veniva ad esser

lesa se si stabilissero regole ch' avessero effetto per una porzione di Francesi, e per l'altra no. Ma si convenne però ch' essendo l'esercizio de' diritti politici uno de' caratteri del principale stabilimento, a questo indizio si rileverebbe il domicilio di quelli che possedessero il dominio di questi diritti, e ad altri indizj, sempre relativi allo stabilimento, il domicilio di coloro che non li esercitassero (1).

---

(1) Sembrerebbe che i diritti di *cittadinanza* e i diritti *civili* dovessero essere la stessa cosa, poichè traggono dalla stessa origine, ma non lo sono. Non si può essere cittadino senza partecipare de' diritti *civili*, ma si può benissimo partecipare de' diritti *civili* senza essere cittadino. In una parola, ammessa l'inesatta espressione di diritti *politici* per caratterizzare varj diritti di *cittadinanza*, questi si compongono di diritti *politici* e di diritti *civili*. Il diritto di *cittadinanza* fu con maggiore o minor liberalità concesso dagli antichi popoli secondo il vario loro governo e la varia loro politica situazione. Le repubbliche greche non erano prodighe di questo titolo, perchè sapevano quali privilegi portava seco e qual' influenza esercitava nello stato chi era rivestito di questa vera, appresso loro, e reale dignità. I Romani invece, che ad altro non miravano che ad ag-

ART. 103. *Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.*

Nel progetto nostro del Codice prima di dire come nascesse il cangiamento del domicilio, noi dicevamo come si formasse, e la sezione di legislazione avea così steso un articolo: *Il domicilio si forma dall' intenzione congiunta al fatto d'un' abitazione reale,*

---

grandirsi, conferivano con maggior facilità la cittadinanza. Il loro sistema militare voleva inoltre che i soldati fossero cittadini e reciprocamente i cittadini soldati. Ma il diritto romano di cittadinanza non era sostanziale che a Roma. Nelle altre provincie era poco meno che specioso. Se il più grande de' diritti della *cittadinanza* è quello della libertà de' suffragi nelle cose pubbiche della propria patria, e quello insieme di essere eletto alle magistrature più importanti, i così detti *municipi*, benchè cittadini romani, non abitando Roma, non potevano certo esercitarlo. Anzi la sagacità di Fabio colla novella divisione delle centurie privò del diritto di suffragio anche molti degli stessi abitanti di Roma, e per questa utile politica frode meritò il soprannome di *massimo*, che agli altri discendenti della sua famiglia fu poscia

lo si conserva colla sola intenzione, lo si cangia per una intenzione contraria congiunta al fatto dell' abitazione.

Tutte queste regole emanano dalle leggi 4 *et* 20 *ad municip.* Costantemente praticate, erano ancora suggerite da' migliori autori. *Vedi* d'Argentré *all' articolo* 449 *della*

---

per belliche illustri imprese accordato. E singolarmente il vedere come in qualche moderno stato italiano si era, tempo fa, reso difficile il titolo di cittadinanza per un'inetta applicazione dello spirito di alcuni antichi governi, i quali, com' è agevole a considerarsi, erano distintissimi da' nostri per infinite circostanze diverse e per infinite diverse particolarità. Non bastava ad ottenere questo titolo, lealtà di servigi, rendite vistose, merito incontrastabile, utili talenti, lunghezza di domicilio, probità senza eccezione ec. I Francesi al contrario diedero anche in questo l' esempio d'una più avveduta politica e d' una più costante magnanimità. Essi accordarono tosto al forestiere domiciliato in Francia i diritti *civili* e dopo qualche spazio di tempo i diritti *politici*, e hanno anche al giorno d' oggi confermata questa provvida disposizione.

(*Nota del traduttore, che sembrerà ad alcuni eccentrica, ed all' incontro ad alcuni altri a suo luogo annicchiata.*)

costumanza di Brettagna; Brodeau lett. C, n.° 17; Rodier all' art. 3, tit. 2 dell'ordinanza.

Ma si osservò che il domicilio formavasi principalmente nel luogo della nascita, e che si supponeva che un uomo volesse questo e non altro domicilio conservare per tutta la sua vita, quando egli nol cangiasse formalmente. Si disse dunque, che si dovea cominciare dallo stabilir questa massima.

Fecesi in seguito un'altra riflessione, cioè che sarebbe pericoloso il far dipendere il domicilio dall'intenzione unita al solo fatto dell'abitazione; che molte frodi si potrebbero allora commettere in dannó del terzo; che un debitore per sottrarsi alle ricerche de' suoi creditori potrebbe cangiare successivamente di domicilio; e che in tal caso sarebbe forza di prescrivere che il domicilio non potesse essere cangiato che dopo un certo determinato tempo, oppure che chi ha in animo di cangiar domicilio, avesse a dichiararlo tre mesi prima alla municipalità.

Dissero altri, ch' era difficile lo stabilire regole sicure in tal materia; che non si poteva ristringere la libertà di chi volesse mutar domicilio; e molto meno prescrivergli

nessuna condizione, mentre poteva benissimo accadere che impreveduti avvenimenti lo forzassero a cangiare all'improvviso di abitazione senza osservare la fissata dilazione; e che quanto alle frodi le leggi vi provvedevano bastevolmente.

Dopo simile discussione il progetto nostro fu nella sessione del 16 fruttidoro anno 9 adottato senz'alcun cangiamento, ma il si ristrinse dappoi alla sola disposizione dell'articolo 103, senza che nel processo verbale si scoprano le cause di tale modificazione.

Non si creda perciò che il Consiglio abbia escluse onninamente le regole per noi indicate intorno allo stabilimento e alla conservazione del domicilio. Non poteva egli rivocare in dubbio che non fossero fondate sulla sana ragione e sulle autorità le più gravi, ma siccome soggiacquero a molte eccezioni, così ha rimesso alla prudenza dei giudici la loro applicazione.

Avvertasi nonostante che anche la sola disposizione, che nell'articolo 103 si è conservata, può produrre alcune inconvenienze.

Rodier domanda se si debba mandare la citazione in giudicio al nuovo domicilio di

tale o tale che non abbia per anco espressa la sua intenzione di voler quivi fissare il suo principale stabilimento, e risponde che la citazione sarebbe valida anche se non fosse passato ch' un solo giorno dalla traslazione d' un domicilio all' altro. Egli appoggia la sua decisione a Bouhier, a Brodeau, Dumoulin e Ferrière.

Ma se l' attore ignorando il cangiamento del domicilio fa citare il reo all' antico domicilio, Rodier domanda allora che avverrà, e distingue due casi: o che la citazione sia stata lasciata a qualcuno, o che siasi affissa alla porta. Nel primo non la considera valida, perchè consegnata ad un estraneo, che non ha alcuna relazione colla famiglia del reo citato. Nel secondo caso crede, che la citazione possa valere, se specialmente non è passato qualche tempo dopo il cangiamento del domicilio; non potendosi appunto se non dopo qualche intervallo di giorni sapere il luogo del nuovo domicilio.

Ma quanto lungo sarà questo intervallo, riprende Rodier? Dall' artic. 173 della costumanza di Parigi e da una sentenza riportata nel giornal del alazzo si potrebbe de-

durre, soggiunge egli, che questo spazio sarà d'un anno. Ma è meglio, dice esso ancora, che non sia che di mesi sei, e che si adoperi a senso dell'editto del 1697 relativo al domicilio necessario per ricevere la benedizione nuziale in una parrocchia. Or questo editto esigeva mesi sei per coloro che prima abitavano una qualche lontana parrocchia della stessa diocesi, e un anno per coloro che dimoravano in un'altra diocesi differente.

Quest' opinione sembra ragionevole, e la si può benissimo adottare sostituendo soltanto i dipartimenti alle diocesi, e fissando una dilazione uniforme di mesi sei a tenore dell' artic. 74 del Codice.

Credo nulla di meno che faccia d' uopo distinguere l' effetto che deve avere il cangiamento del domicilio per riguardo all' individuo che fa questa mutazione, e l' effetto che deve avere per riguardo ad un terzo. Per ciò che spetta al primo, il cangiamento unito all' intenzione deve aver subito vigore, di modo che chi si trasferisce dall' uno all' altro luogo, abbia tosto a soggiacere ai pesi locali della nuova abitazione, e se quivi muore, quivi ancora si apra il campo alla sua succes-

sione; ma per ciò che appartiene al secondo, il quale non può in sull' istante sapere l' intenzione di quello che cangia domicilio, quando questi non abbia fatta la dichirazione accennata nell' art. 104 che segue, io credo che si abbia assolutamente ad abbracciare l' opinione di Rodier e degli altri autori, e che l' artic. 103 non si debba intendere altrimenti che nella guisa di sopra esposta.

Art. 104. *La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.*

Non risulta già dal presente articolo, che la sola dichiarazione faccia prova dell' intenzione, perchè vi sono per l' articolo successivo molte altre circostanze che ne possono far fede. Solo si dice che la dichiarazione è una prova legale dell' intenzione.

Contro a quest' articolo si può opporre, che applicando ad un terzo la sua disposizione, ella non viene ad essere utile se non se a quello che abiti o l' una o l' altra delle due municipalità, cioè quella da cui si partì chi

ha mutato domicilio e quella ove egli trasferì la sua dimora; mentre chi si trovasse in una lontana municipalità avrebbe giusta ragione d' ignorare codeste dichiarazioni. Sarebbe quindi eccessivo rigore l'annullare una citazione, per esempio, fatta da un creditore di Dunkerque a un debitore che avesse il suo domicilio a Lione pel solo motivo che a questo è venuto il capriccio quindici giorni prima della citazione di dichiarare, ch' egli intendeva di trasferirsi in Marsiglia. Ciò malgrado l'articolo è sì preciso, che non permette alcuna interpretazione, ed anzi fa accorti i creditori che prima di citare qualcnuo gli è d' uopo assicurarsi del suo domicilio, eccettuati però i casi di frode, come si disse anco nella discussione.

Art. 105. *A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.*

Quest' articolo era dapprima esteso nella maniera seguente: *In mancanza di dichiarazione l' intenzione sarà bastevolmente fatta palese ad ognuno de' seguenti casi:* 1.° *Se l' individuo avrà la sua abitazione nel luogo ov' è nato.* 2.° *Se esercita i diritti poli-*

tici nel luogo della propria abitazione. 3.° Se soddisfa i carichi personali.

Non si può in fatti negare, ch' ognuna di queste tre circostanze non sieno d'un gran valore, perchè si ritorna con facilità al luogo della propria nascita; perchè è da presumersi che si voglia abitare coladdove si esercita i diritti di cittadino; e perchè finalmente una municipalità non vi addossa senza ragione de' carichi personali. Ad onta di queste riflessioni si rimisero le accennate circostanze all' arbitrio del giudice anzi che all' arbitrio della legge, essendo più da temersi questo che quello.

Art. 106. *Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.*

Art. 107. *L'acceptation des fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.*

Quest' articolo è contrario alla pratica tenuto co' membri della Corte di cassazione, i quali furono invitati dal Governo ad indi-

care il luogo del loro domicilio, scegliendo anche a domicilio il loro luogo natio, sebbene fossero eletti a vita ed adempissero le funzioni della loro carica a Parigi, ma quest' invito era allora proveniente da circostanze particolari. Non si volea sopraccaricare Parigi d'una folla di *notabili* di diritto, la quale non avrebbe lasciato più alcun posto a' suoi antichi abitanti. La regola prescritta dagli artic. 106 e 107 è giustissima, ed è conforme alla legge 8, Cod. *de incolis*, ed agli usi inveterati d'un tempo.

Art. 108. *La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur: le majeur interdit aura le sien chez son curateur.*

Articolo che collima colle leggi 3, 4, 78, *ff. ad municip.*

Art. 109. *Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le méme domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent; lorsqu'ils demeureront avec elle dans la méme maison.*

Uniformemente alle leggi 6, 22, *ff. ad municip.*

Art. 110. *Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile.*

Dal domicilio d' un defunto.

Art. 111. *Lorsque un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui de domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet-acte, pourront être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile.*

Dinanzi al giudice di questo domicilio. Questa disposizione è contraria al consiglio di Loiseau e di Baquet seguito da Rodier, quest. 6 sull' artic. 3. Questi autori pensano che la citazione può essere validamente mandata anche al domicilio eletto, benchè poi dicano che la citazione debba essere sempre fatta dinanzi al giudice naturale del reo in giudicio, non importando la scelta d' un domicilio traslazione di giurisdizione. Io credo che si abbia adoperato benissimo a seguire l' opinione contraria. Perchè mai eleg-

gersi un domicilio differente dal proprio, se non per sottomettersi a' tribunali di quello?

Rodier all' artic. 3, tit. 2 dell' ordinanza move intorno al domicilio altre quistioni, la cui decisione è riportata dall' autore medesimo, e a cui fa d' uopo avere ricorso.

Nel titolo presente non è deciso se lo stesso individuo possa avere di molti domicilj. L' uso costante e le leggi 6 e 27, *ff. ad municip.*, sostenevano l' affermativa. Rodier adduce due sentenze, una di Parigi, di Tolosa l' altra, che dichiaravano la medesima cosa. E di vero se un uomo s' attenesse del pari a due domicilj senza accordare a nessuno dei due la preferenza, perchè nol si potrebbe legalmente citare in tutti e due? Il nega il sig. Tronchet, e la sua autorità è gravissima. Comunque sia, se nell' incertezza d' un vero ed unico domicilio la citazione fatta o in un luogo o nell' altro debbe essere valida, gli è certo però che quando si tratta di alcune cose, come a modo d'esempio di successione, bisogna costringere un uomo a non avere che un solo domicilio.

TITOLO IV.

Degli Assenti.

(Promulgato li 4 germile anno XI.)

In cinque differenti guise si estese questo articolo, e stanno tutte sotto a' miei occhi, benchè nel processo verbale non se ne parli che di due. Tanto era spinosa questa materia. Le leggi romane quasi intieramente tacevano intorno a questo argomento; e la giurisprudenza e le pratiche erano varie in tutte le giurisdizioni della Francia, di che fa ampia fede Bretonnier nelle questioni di diritto al vocabolo *assente*. Recavasi dunque un gran vantaggio alla legislazione stabilendo regole fisse in cose nelle quali tutto era arbitrio, e ciò ch' è più, statuendo regole che senza giattanza si possono chiamar le migliori, come disse ancora il sig. Bigot di Préameneu nel suo discorso indiritto al Corpo Legislativo.

Il vocabolo *assente* ha ben altra significazione nelle leggi, che non ha nell' uso or-

dinario delle cose. Dicesi d' ordinario che un uomo è assente per denotare ch' egli non si trova più nel luogo della sua dimora. Ma quando si tratta di leggi, l' assente è quegli ch' è fuggito dal suo domicilio senza che si abbia più notizia di lui.

Fra le persone che son lontane dal lor domicilio è mestieri distinguere quelle , della cui esistenza non si ha per anco dubbio veruno , e quelle che toltesi dagli occhi della loro famiglia , non hanno dato più a questa notizia di loro , cosicchè si può temere che non sieno uscite di vita. Il capitolo primo del titolo presente riguarda queste ultime.

La sezione di legislazione attennesi quasi del tutto al progetto del Codice civile , e non separò l' assenza conosciuta dall' assenza presunta. Nulladimeno è chiaro , che non debbono essere eguali le disposizioni verso un individuo , che trovasi soltanto lontano , e che non è rappresentato da alcuno in un istante in cui è necessario il provvedere ai suoi interessi , e verso un individuo che notoriamente e da molti anni ha abbandonato il proprio domicilio.

Nell'antica giurisprudenza tenevasi a regola generale, che l'uomo si avesse a considerare vivente sino all'età di cent'anni. Il Codice prussiano al contrario lo risguardava morto dopo dieci anni di assenza. Peccano entrambi cdoesti sistemi. Le tavole di mortalità non danno a divedere che d'ordinario un uomo possa vivere cent'anni, e non è ragionevole il supporlo uscito di vita perchè assente per un lungo intervallo di tempo.

Il Consiglio ha preso un altro partito più ragionevole. La vita e la morte dell'assente sono incerte sino al termine più lungo della vita. E siccome ogni attore deve provare la sua domanda, così spetta a chi ha interesse nella vita e nella morte d'un uomo il presentare giuridica testimonianza d'entrambe. Se il legittimo erede dell'assente vuol succedere a lui, è forza ch'ei provi la morte del medesimo; se tale o tale vuole col mezzo dell'assente succedere a qualcuno, gli è pur mestieri il provare che l'assente vive. Ma poichè in frattanto i beni dell'assente potrebbero andare a male, se ne rimette la custodia a coloro cui deve starne più a cuore la conservazione, tranne soltanto che l'as-

sente non avesse dichiarato di riporre la sua fiducia piuttosto in tale che in tale altro.

Ma non essendo gli eredi legittimi, che semplici depositarj, debbono certamente restituire i beni all'assente, quando egli ritorna, dal solo caso in fuori, ch' egli non ritornasse che in capo a trent' anni dopo il loro possesso definitivo. Vi si richiede un termine ad ogni cosa, e giova allo stato che gli eredi non sieno eternamente considerati come semplici amministratori.

Ecco a un di presso tutta la sostanza di questo titolo. Comprende esso varie particolari disposioni, che si andranno a luogo a luogo disaminando.

CAP. I.

Della Presunzione d' assenza.

ART. 112. *S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées.*

Noi

Noi abbiamo detto di sopra, qual si debba considerare *presunto assente*. In conseguenza non si debbe credere, che il tribunale sia autorizzato a provvedere all'amministrazione dei beni d'ogni persona che non si trovi presente in caso di bisogno. In cotal modo si verrebbe a ledere gl' interessi suoi e a scoprire il segreto de' suoi affari. Or la legge protegge bensì le proprietà de' cittadini, che sono giunti all'età necessaria per poter disporne, ma non si assume il carico di amministrarle. Non v' ha che una sola circostanza in cui debba la legge agire per l'assente, ed è quando la cultura delle terre di questo trovisi abbandonata. Allora l'interesse medesimo della società prescrive alla *polizia* rurale di provvedervi.

Si studiò di sapere, se il tribunale dovea nominare un curatore alla persona presunta assente ne' casi gravi e necessitosi, come a modo d'esempio, se venisse l'opportunità favorevole per lui d' una successione. Chi sosteneva di sì, diceva che trascurando di far rappresentare l'assente lo si esponeva a perdite considerabilissime; che gli si toglievano i mezzi di pagare i suoi creditori, di

stimolare al pagamento i debitori suoi, e di difendersi finalmente in un litigio, nel quale potrebbe correr risico di perdere tutte le proprie sostanze. Coloro, che affermavano nol doversi fare, allegavano il pericolo che sovrastava nella nomina di siffatti curatori; il disavvantaggio della pubblicazione degli affari e degli interessi dell'assente, poichè nominati i curatori si dovea procedere ad un inventario; il timore della corruzione de' medesimi ne' litigj, in cui essi intervenissero per l'assente: per ultimo l' esempio delle funeste conseguenze derivate dalla nomina de' curatori.

Replicavano i primi, che se l' assente fosse mal difeso, dovea avere il vantaggio, come il minore, del ripristino civile; e che il tribunale avrebbe sempre la facoltà di decidere, secondo che la sua prudenza gli consigliasse, in qual caso convenisse nominare un curatore e porre de' limiti a' suoi poteri.

Parve che si aderisse a quest' ultima opinione. Non pertanto non si è adoperata nell' articolo la parola *curatore*, ma perciò non resta ch' egli sia escluso.

Art. 113. *Le tribunal, à la requête de la*

partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absens, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.

Quest' articolo è tratto dalla legge dell'Assemblea costituente dell' 11 febbrajo 1791.

Art. 114. *Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent.*

In forza della legge 24 agosto 1790 il ministro pubblico si dovea già intromettere nelle cause degli assenti.

CAP. II.

Della Dichiarazione d' Assenza.

Art. 115. *Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant les tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée.*

Nella prima estensione dell' artic. si avea detto, *e della qual persona non si avesse per il corso di quattr'anni ricevuta nuova*, ma si è cancellata di poi la parola *ricevuta*, perchè si osservò che cessava la dichiarazione d' assenza in qualunque guisa fosse pervenuta nuova dell' assente.

Si ricercò se i più prossimi congiunti avessero eglino soli il diritto di chiedere la dichiarazione d'assenza; sembra essersi conchiuso che questa facoltà fosse accordata ad ogni congiunto avente interesse; e di fatti l' articolo anche in un modo più generale l' accorda a tutte *le parti interessate.*

Art. 116. *Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documens produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le commissaire du Gouvernement, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un l'autre.*

Si notino in quest' articolo l' espressioni, *in sequela alle carte e a'documenti prodotti.* Nelle due prime estensioni dell' articolo queste parole non si trovavano, cosicchè il giudicio della cosa era attaccato ad una sem-

plice istanza (*enquéte*). Quest' osservazione diede origine alle aggiunte.

Art. 117. *Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent.*

Art. 118. *Le commissaire du Gouvernement enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugemens, tant préparatoires que définitifs, au grand-juge, ministre de la justice, qui les rendra publics.*

Questa saggia precauzione la si deve riconoscere dall'Imperadore, il quale disse ch' era meglio l'abbreviare l'intervallo della dichiarazione d'assenza, e dare piuttosto una maggior pubblicità alla domanda.

Art. 119. *Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquéte.*

CAP. III.

Degli effetti dell'assenza.

SEZIONE PRIMA.

Degli Effetti dell'Assenza per riguardo a' beni che l'Assente possedeva all'istante ch'egli s'è allontanato.

Art. 120. *Dans les cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.*

Quest'articolo è contrario alla giurisprudenza quasi generale, che non accordava il dominio provvisorio, che dopo dieci anni di assenza, ma si osservi che non si richiedevano neppur allora tutte le formalità che il

cap. 3 prescrive per fare dichiarare preliminarmente l' assenza.

È contrario altresì alla giurisprudenza di Tolosa e di Bordeaux, le quali accordavano il dominio provvisorio a' parenti più prossimi allo spirar de' dieci anni di lontananza. È poi in questa parte conforme alla giurisprudenza di Parigi. *Vedi intorno a ciò le quistioni di diritto di Bretonnier alla parola* assenti; *Serres, instit. p.*415; *e La Peyrère lett. m, n.* 54, *ove l'opinione del Parlamento è con molta forza sostenuta.*

Art. 121. *Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.*

Il procurator fondato dell' assente era ammesso per ogni dove e preferito anco all' erede presuntivo per ciò che riguardava l' amministrazione. *Bretonnier, quest. del diritto alla parola* assente. Anche il nostro Codice gli accorda questa preferenza.

Si ricercò se la procura dovesse rimaner in vigore anche dopo i dieci anni, quando

il procuratore fosse stato nominato per un tempo più lungo, come a modo d'esempio per trent'anni. Sembra che l'interesse dell' assente lo esiga, perchè questo amministratore è sempre risponsabile, laddove i congiunti, che prendono il possesso provvisorio, si appropiano una porzione più o meno ragguardevole de' frutti, secondo la durata di questo possesso. Ora è chiaro che sì il sequestro, che l'amministrazione de' beni non si praticano che pel vantaggio dell' assente.

Nell' antica giurisprudenza si distingueva il caso in cui la procura fosse stata conferita ad uno degli eredi presuntivi, e quello in cui fosse stata data a chi non avesse avuto diritto di successione. Nel primo caso la procura avea vigore fino alla sua durata, o almeno fino alla prova della morte dell'assente, se la procura era indefinita. Due sentenze di Tolosa, l'una riportata da Maynard, e di Rouen l'altra riferita da Basnage, aveano statuito così; ma nel caso contrario gli eredi presuntivi potevano dopo dieci anni d' assenso rivocar la procura. *Vedi Lebrun, delle successioni lib.* 1; *Bretonnier tom.* 2, *lib.* 4, *quest.* 46; *Albert alla parola* assente, *n.* 9.

Il console *Cambacérès* volea che questa quistione fosse decisa positivamente in questo titolo, ma fu assorta dal vasto pelago della discussione. Si può dunque soltanto conchiudere dall' espressione dell' articolo, che non essendosi in questo frapposto divario dalla procura indefinita alla procura temporanea più o meno lunga, e non essendosi nemmeno fatta distinzione della procura conferita all' uno degli eredi presuntivi e di quella data ad un estraneo, ne segue, che ongi procura perda dopo dieci anni il suo effetto.

Art. 122. *Il en sera de même si la procuration vient à cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des biens de l'absent, comme il est dit au chapitre premier du présent titre.*

Quest' articolo non si potrebbe agevolmente comprendere senza la spiegazione che ne diede il sig. Bigot di Préameneu nel suo discorso al Corpo Legislativo. Si è dunque voluto dire, che gli eredi presuntivi non potranno, come nel caso dell' articolo precedente, dimandare il possesso che dopo dieci anni di assenza, benchè la procura dall' assente lasciata cada a vuoto o per morte, o

per rinuncia del procurator fondato, o per qualsivoglia altra cagione; e che in questo caso per provvedere agl' interessi dell' assente fino al compiersi de' dieci anni si starà alle disposizioni del capitolo primo.

Art. 123. *Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l' envoi en possession provisoire, le testament, s' il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du commissaire du Gouvernement près le tribunal; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l'absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution.*

Quest' articolo decide una questione da lungo tempo controversa. A Parigi l' erede istituito era preferito pel dominio provvisorio agli eredi naturali. A Tolosa al contrario gli eredi naturali aveano la preferenza, quando l' erede istituito non fosse uno di questi; ma questo dominio degli eredi naturali dovea cessare dopo vent'anni decorsi dall' assenza senza novella alcuna, e in capo a questo intervallo di tempo l' erede isti-

tuito dall' assente, i suoi legatarj e quelli che gli erano sostituiti erano messi in possesso de' beni. *V. Castellau e Vedel lib.* 2, *cap.* 57.

I Tribunali d'appello di Parigi avevano anzi chiesto, che il testamento dell' assente non fosse aperto se non quando l' assente fosse giunto all' età di cent'anni, o dopo trent'anni dall' ultime nuove ricevute, e dicevano, che non doveasi scrutinare con tanta indiscretezza le ultime volontà degli uomini. E il voto del tribunal d'appello di Parigi era tanto più da osservarsi quanto era contrario all' antica giurisprudenza della sua stessa giurisdizione.

Quest' opinione fu abbracciata da molti del Consiglio, ma rigettata dai più, pel motivo che l' erede istituito dovea almeno godere d' un privilegio eguale a quello di cui godeva il procurator fondato, ch' era di primo lancio preferito agli eredi naturali per il dominio provvisorio. E soggiungevasi inoltre che non si doveva lasciar lungo tempo inefficaci le ultime volontà dell' assente, poichè a questo modo si veniva, per così dire, a privarlo della facoltà di testare.

ART. 124. *L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l'envoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent: si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.*

La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite.

Al solo sposo, che ha comunanza di beni, l'articolo impartisce la facoltà d' escludere gli eredi presuntivi (ma non il procurator fondato), qualora però esso dichiari di voler continuare nella comunanza. Di fatti non sarebbe ragionevole il nominare degli estranei depositarj de' beni della società, quando uno de' socj rimane nella casa. Ma se non vi fosse comunanza, e se lo sposo superstite amasse piuttosto di discioglierla provvisoriamente, allora non v' ha più alcun motivo di prefe-

rirlo agli eredi presuntivi dell' erede assente.

L' articolo dice, che se il conjuge superstite dimanda la dissoluzione provvisoria della comunità, abbia a dare una garanzia per la restituzione di que' dritti di cui egli si metterà in possesso, ma non dice, che se questo conjuge inclini alla continuazione della comunanza, e in conseguenza conservi l'amministrazione, sia obbligato di dar cauzione, come ne corre l' obbligo agli eredi naturali. E di fatti io stesso opinava, che non dovesse avere quest' obbligazione, imperciocchè egli amministra in cosa propria a differenza degli eredi presuntivi, cui si dà, per così dire, la custodia dei beni altrui. Nulladimeno l' articolo 129 suppone il contrario, allorchè dice che passati i trent'anni dall' istante che il conjuge, che vive in comunanza, avrà preso l' amministrazione de' beni dell' assente, le garanzie saranno sciolte. Egli adunque è obbligato a dare queste garanzie.

La cauzione è necessaria altresì per un altro oggetto, per ovviare cioè alla dilapidazione che la femmina potesse fare de' beni della comunanza, rinunciandovi in seguito a tenore del diritto che l' articolo le accorda;

diritto che dall' altro canto le è giustamente trasmesso, perchè bisogna accorrere in soccorso d' una donna ch' avesse con qualche irriflessione assunto il peso d' un' amministrazione superiore alla sue forze e a lei pregiudicievole.

Io tengo altresì, che in caso di dilapidazione, e malgrado la pieggieria, gli eredi presuntivi dello sposo assente potrebbero ricercare la dissoluzione della comunanza, sì perchè dopo la dichiarazione d' assenza v' ha sospetto di morte, sì perchè *satius est intacta jura servare quam post vulneratam causam remedium quaerere.*

Nell' antica giurisprudenza dopo dieci anni soltanto dell' assenza del marito la moglie poteva ripetere la sua dote, e reclamare l' esecuzione delle sue convenzioni matrimoniali. *V. Roussaud jurisp. civ. alla parola* assente.

Art. 125. *La possession provisoire ne sera qu'un depôt, qui donnera à ceux qui l'obtiendront l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles.*

Questo era altresì lo spirito dell'antica giurisprudenza. Si dice o *nel caso che si abbiano sue nuove*. Benchè l'assente in fatto non ricompaja, quando si hanno notizie della sua esistenza, cessa tantosto l'incertezza della vita e della morte, e quelli che hanno goduto de' suoi beni sono suoi risponsali.

ART. 126. *Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance, ou d'un juge-de-paix requis par ledit commissaire.*

Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.

Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pourront requerir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles à l'effet d'en constater l'état. Son rapport sera homologué en présence du commissaire du Gouvernement; les frais en seront pris sur les biens de l'absent.

Art. 127. *Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s'il ne reparaît qu'après les quinze ans.*

Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra.

Contiene quest' articolo una disposizione ch' è nuova. Per lo innanzi coloro, ch'erano provvisoriamente messi in possesso, erano risponsali de' frutti fino all' istante che il possesso si facesse definitivo. L' equità ha dato origine alla nuova prescrizione, affinchè i congiunti non venissero ad essere ruinati per una restituzione di frutti di tant'anni. Oltracciò non v'era ragione che impiegassero gratuitamente le loro fatiche a conservare i beni del defunto.

L' articolo nostro non fa motto che del ritorno dell' assente, e non parla del caso in cui si ricevessero sue notizie, benchè in tutto il rimanente del titolo questo caso si agguagli per gli effetti a quello del ritorno.

Or

Or devesi da questo silenzio inferire che i congiunti non sieno obbligati alla restituzione della quinta parte o della decima de' frutti, se non quando l'assente ricomparisse in persona, nulla importando che dia notizie di lui? Io credo all'opposto, perchè da una parte l'articolo 125 rende i congiunti risponsali allorchè si ricevano nuove dell'assente, e dall'altra l'artic. 131 vuole che gli effetti del giudicio, mediante il quale fu dichiarata l'assenza, rimangano sospesi, se nel corso del possesso provvisorio si provi che l'assente è in vita. Risulta quindi che le notizie della vita dell'assente debbano considerarsi non altrimenti che il suo ritorno, e che per determinare la quantità de' frutti che gli si hanno a restituire si debba contare gli anni della sua assenza dal primo momento della sua sparizione fino a quello delle ricevute notizie.

Art. 128. *Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent.*

Perchè non ne godono come padroni.

Art. 129. *Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées ; tous les ayant droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance.*

L'articolo è fondato sulla congettura della morte verosimile dell'assente o dopo trentacinque anni di lontananza o dopo cent'anni di vita. Ma questa è sempre una congettura, e l'articolo 132 l'ha ben considerata tale.

Nell'antica giurisprudenza il solo decorso di trent'anni bastava a rendere definitivo un possesso provvisorio. Anzi in capo a'venti i decreti del sig. di Lamoignon sciogllevano l'obbligo delle garanzie; e dopo lo stesso intervallo di tempo anche per la giurisprudenza del Parlamento di Tolosa il sostituito all'assente riceveva l'assoluto possesso. *Vedel sur Castellau, lib. 2, cap. 57.*

L'articolo esige le garanzie, ed è forza confessare che queste garanzie sono pesanti

Altre volte per lo dominio provvisorio delle cose stabili non le si esigevano secondo che attesta *Boucher d' Agris*, annotazioni a *Bretonnier* alla parola *assente*; e per riguardo alle cose mobili era accordata la facoltà di farne una vendita, mettendo però a censo il capitale.

È inutile il dire che dopo l'epoche disegnate d'all' articolo anche la comunanza è disciolta, e che si deve procedere alla sua liquidazione.

Art. 130. *La succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent seront tenùs de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'article* 127.

Per conferire il possesso provvisorio, e quando la morte dell'assente è ancora incerta, l'articolo 120 gitta l'occhio sopra gli eredi presuntivi i più prossimi all'epoca della sparizione, ma allorchè la morte è provata, la successione appartiene senz'alcun dubbio a' parenti che risulta essere i più prossimi nello istante della morte del defunto, e a questi la si deve incontrastabilmente

restituire da chi ne ha ricevuto il provvisorio possesso.

Art. 131. *Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence cesseront, sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre I.er du présent titre, pour l'administration de ses biens.*

Le misure conservatorie, di cui trattasi nell'articolo, non si prendono se non se nell'unico caso che l'esistenza dell'assente sia provata, senza che perciò egli ricompaja. Ma se ritorna, per giusta ragione ripiglia tosto la libera amministrazione e il libero dominio de' suoi beni. Io sarei d'avviso per altro, che non ricomparendo l'essente, ma essendo certa la vita sua, si avesse a lasciare l'amministrazione de' suoi beni a' suoi eredi presuntivi, a patto però che sieno assolutamente risponsali, e che sol abbiano a ritenersi una porzione de' frutti, come prescrive l'artic. 127. Questo parmi il più sano consiglio e il più adattato ancora a' vantaggi dell' assente. La prova della sua esistenza forma di fatti un' epoca novella, da cui debbono

avere nuovamente principio le formalità e le presunzioni.

Art. 132. *Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état, où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aura été fait du prix de ses biens vendus.*

L' assente ricupera i suoi beni nello stato in cui si trovano; cioè egli non può sciogliere le transazioni che sono state fatte con altre persone dai proprietarj provvisorj considerati nel tempo del loro possesso come veri proprietarj. Può bensì intentare qualche azione contro questi proprietarj nel caso che avesse ragioni legittime da addurre contro i medesimi.

Si è chiesto, se ritornando l' assente saranno valide tutte quelle ipoteche, che gli eredi presuntivi potessero aver fatte sopra i beni del medesimo dopo averne ricevuto il definitivo possesso. Per mio avviso esse lo saranno incontrastabilmente. L' assente non può far nessuna eccezione alle vendite. Molto meno dunque alle semplici ipoteche. L'arti-

colo l' esprime ad evidenza dicendo, ch'ei ripiglierà i suoi beni *nello stato in cui si troveranno.*

Indarno per contrastare quest' opinione si reca innanzi il caso dell' ipoteca messa sopra un fondo da qualcuno che non abbia che la proprietà *solubile* di questo fondo, la qual' ipoteca rimane nulla allo istante della *soluzione* della proprietà. Un erede, ch' entra in un possesso definitivo, non può essere paragonato a uno che acquista colla condizione del ricupero per parte del venditore, o con altro simile patto. La legge considera l'erede di cui si tratta come un proprietario perpetuo e incommutabile, e se pure lo obbliga a restituire i beni all'assente nel caso inverosimile, che questo ritorni o dopo trentacinque anni di assenza, o dopo il centesimo anno della sua vita, lo fa soltanto per una misura d'equità, e prescrivendo ancora che i beni sieno restituiti nello stato in cui si trovano e senza pregiudicio dei diritti del terzo. E s'arroge inoltre, che chi contratta con qualcuno ch' abbia una proprietà *solubile* un giorno, non ignora la condizione del suo contraente, e corre volontario il rischio

della *solubilità*, mentre quegli che stipula un contratto coll' erede presuntivo già messo definitivamente in possesso de' beni dell' assente, lo fa all' ombra della giustizia, e sotto l' autorità delle leggi, e con un proprietario qualificato *incommutabile*.

Art. 133. *Les enfans et descendans directs de l'absent pourront également, dans les trente ans à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent.*

Si noti qui il divario che passa fra l' assente e i suoi fili. In qualunque tempo il primo ritorni, egli può ricuperare i suoi beni, ma i figli, se dopo il possesso definitivo non presentano la loro dimanda entro l' intervallo di trent' anni, perdono ogni loro diritto.

Certamente quest' intervallo è lungo, ma si dirà forse che non si doveva assegnare spazio di tempo veruno. Ed eccone la ragione: e' si può sofferire di buon animo che un uomo, il quale per trent' anni abbandona i suoi beni nelle mani d' un altro, ne perda dopo un sì lungo decorso di tempo la proprietà. Riceve esso la pena della sua infingardaggine; e la pace della società esige

questo sagrificio. Ma che un fanciullo nato da un padre, il quale abbia compiuta la sua vita in una remota cattività, o sia stato gittato dalla tempesta in un'isola disabitata, ritornando per una straordinaria e felice ventura nella sua patria, non possa reclamare que' beni che non furono dapprincipio confidati a' collaterali se non se per rimetterli al vero proprietario nel caso che questi ricomparisse, è cosa un po' troppo dura, e se rigorosamente giusta, lontana alquanto da una certa indulgente equità.

Io suppongo almeno, che quando l'articolo parla d'anni trenta, miri ad anni computabili, non comprese nel novero le interruzioni legali, come a modo d'esempio se il figlio dell'assente ricomparendo non giungesse ad anni cinquant'uno, non potrebbe ostare al suo diritto la prescrizione de' trent' anni; ora che per le leggi la sua maggiorità è fissata a vent'uno.

Art. 134. *Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront*

été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale.

Cioè a dire contro gli eredi presuntivi, o contro quello de' due conjugi ch' è rimasto.

Prima che sia autenticata con solenne giudicio la dichiarazione d' assenza non si può che citar l' assente al suo ultimo domicilio. L' artic. 8 del tit. 2 dell' ordinanza del 1667 condannava l' uso ch' altre volte vigeva di fare che il tribunale assegnasse all' assente un curatore *ad hoc*, contro il quale s' agiva. Nulladimeno se il tribunal avesse creduto opportuno di nominare, attesa la qualità delle circostanze, un curatore reale, sarebbe necessario d' agire allora contro di lui. *Vedi l' osservazione intorno all' artic.* 112.

Gli eredi presuntivi, o il conjuge rimasto sono egualmente in diritto secondo le circostanze d' intentare tutte le azioni che competevano all' assente, e perfino le azioni *rescissorie*; benchè una sentenza del Parlamento di Bordeaux riportata dal sig. La-Peyrère, p. 249, abbia deciso che la sorella d'un assente non possa esercitare un' azione *rescissoria* contro una vendita dallo stesso assente fatta prima della sua sparizione, quan-

do ella non presenti la prova giuridica della sua morte. Questa sentenza non mi sembra ragionevole, e di fatto s'oppongono alla medesima altre sentenze dei Parlamenti di Tolosa e di Parigi, alle quali bisogna di preferenza attaccarsi. *Vedi* Chenu *quest.* 77; *Castellau*, *lib.* 2, *cap.* 47 *in fine.*

SEZIONE II.

Degli Effetti dell' Assenza per riguardo a' diritti accidentali che possono competere all' assente.

Art. 135. *Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert: jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.*

Due sorta di persone possono reclamare i diritti toccati in sorte ad un individuo di cui s'ignori l'esistenza, o che sia stato, il che importa lo stesso, dichiarato assente: i suoi eredi presuntivi e i suoi creditori.

Riguardo a' creditori, usavasi altre volte di ammetterli al reclamo della legittima dell'

assente, o al reclamo di quella porzione di successione che poteva appartenere a lui, finchè fosse giunto all' età di cent' anni. *Vedi Bretonnier, quest. di diritto alla parola* assente.

Due sentenze di Tolosa citate da Serres, *Instit. p.* 477, aveano del pari giudicato, che i terzi acquirenti di beni posseduti dall' assente coll' obbligo di sostituzione non potevano essere molestati dal sostituto chiamato, se l' assente non avesse compito il centesimo anno della sua vita.

Ma quando trattavasi di creditori, o d' altri ch' avessero causa di titolo oneroso, si osservava la regola ordinaria della presunzione di morte dopo dieci anni d' assenza. In cotal guisa l' assente di dieci anni poteva impunemente essere preterito nel testamento del padre, o della madre senza che questa disposizione venisse attaccata di nullità. Nel caso di ritorno potea però pretendere la legittima, come potea ritornando prima di dieci anni far dichiarare nullo il testamento. *Vedi Serres, Instit. pag.* 214.

La regola generale di quest' articolo è quella stessa che noi abbiamo indicata nel preambolo,

cioè, che l'individuo dichiarato assente non è riputato nè morto, nè vivente, e che spetta a chi vuol prevalersi della sua esistenza il provarla.

Ma io suppongo che l'individuo assente non sia stato dichiarato tale, il che accade non di rado, imperciocchè vi sono molti e de' figli di famiglia singolarmente che non lasciano cos' alcuna nel paese per loro abbandonato. Non si prende in conseguenza alcuna precauzione per l'amministrazione delle sostanze loro, come non si fa nessuna ricerca per accertarsi della loro esistenza. Or la regola dell' articolo s' applicherà ella ancora a cotali individui? I loro fratelli, le loro sorelle, i creditori loro, che vorranno reclamare la porzione d'una successione che toccherebbe a' medesimi, saranno obbligati a provare che questi individui profughi esistevano al momento in cui s' è aperto il caso della successione?

Non credo che l' articolo risguardi costoro. Tutte le disposizioui di questo titolo non ammettono che due ipotesi. La prima che uno sia stato dichiarato assente; l' altra che ancora non lo sia. Per chi non è stato di-

chiarato assente si deve attenersi alle dispo- sizioni del capitolo primo, tanto più, che non essendosi fatta nessuna formalità, o nessuna richiesta per ritrovar la persona, non si deve così agevolmente reputarla defunta. Io sarei anzi d' opinione, che riguardo a' non dichiarati assenti si avesse ad adottare l' antica giurisprudenza, e distinguere gli eredi da' creditori, riserbando soltanto a questi ultimi la facoltà di presumere morto l' assente dopo trent' anni, come desiderava Bretonnier, *quest. alla parola* assente.

Io progongo un' altra quistione, e suppongo che prima della dichiarazione d' assenza d' un individuo gli sia caduta in sorte una successione. In questo caso la si raccoglierà per lui, attesi i principj ammessi nel capitolo primo. Nulla ostante se non ritorna, e se più non si hanno sue nuove, non è dicevole, che gli sia stata adiudicata questa successione, mentre per l' artic. 120 è giudicato morto dal giorno della sua sparizione o delle sue ultime nuove. Non converrebbe dunque dopo i trent' anni del possesso provvisorio conferito agli eredi o dopo i cento anni compiuti della vita dell' assente

restituire l'eredità a quelli ch'egli ha privato della successione? Questo caso potrà frequentemente accadere. Non è dal Codice preveduto. Io inclinerei certo per la restituzione senza che si abbia ad opporre a' reclamanti alcuna prescrizione pel motivo che durante l'intervallo dei trent' anni eglino non potevano agire, e se avessero agito, sarebbero stati costretti a provare la morte dell' assente secondo l'articolo 135.

Art. 136. *S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.*

È sempre il caso dell' individuo dichiarato assente. Se nol fosse, sarebbe chiamato alla successione, e un notajo s'adoprerebbe per lui a tenore dell' artic. 113.

Art. 137. *Les dispositions des deux articles précédens auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compéteront à l'absent ou à ses représentans ou ayant-cause, et ne*

s'éteindront que par le laps de tems établi pour la prescription.

Si suppone qui, che l'assente sia ritornato, o che si abbia provata la sua esistenza ad un'epoca, in cui i suoi eredi, rappresentanti o aventi causa avessero avuto in animo di profittarne. Altrimenti quest'articolo pugnerebbe col precedente.

Per aventi causa s'intendono i creditori.

Art. 138. *Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.*

Percepiti di buona fede. Ciò posto, se venisse a provarsi, che quelli, i quali hanno raccolto le successioni appartenenti o in tutto o in parte all'assente, fossero informati della sua esistenza, sarebbero obbligati alla restituzione de'frutti, il che è conforme alla disposizione dell'articolo 550, sopra il quale noi abbiamo fatto un'osservazione.

SEZIONE III.

Degli Effetti dell' Assenza relativamente al matrimonio.

Nelle prime estensioni di questo titolo v'era un articolo che precedeva tutti gli altri e ch'era stato preso dal nostro progetto. Eccone il tenore: *L'assenza d'uno de' due conjugi non basterà ad autorizzare l'altro a contrarre un novello matrimonio. Per ciò fare, egli dovrà addurre la prova positiva della morte dell' assente.* Non si scorge nel processo verbale qual sia stato il motivo per cui s' è tolto via quest' articolo. A quello che mi sovviene, lo si riserbò per inchiuderlo nel titolo del matrimonio, ove neppure è stato messo per dimenticanza.

Secondo le passate consuetudini, allorchè uno de' due conjugi prolungava di troppo la sua assenza, poteva l'altro rimaritarsi, e se poi l'assente ritornava, il secondo matrimonio era nullo. I figli però nati dalla seconda unione si tenevano per legittimi, presumendosi sempre che vi fosse stata questa buona fede. Tutti i tribunali si attenevano a que-

ste

ste regole, come si rileva in Bretonnier; Rousseau e negli altri autori per loro citati alla parola *assente*. Il nuovo Codice non le ha neppur esso abolite, e solenne testimonianza ne fece il sig. Bigot nel suo discorso al Corpo legislativo.

Ma quale specie di prova positiva bisogna addurre per accertare la morte del conjuge assente, e per essere poscia autorizzato a contrarre un secondo matrimonio? Ciò dipende dalle circostanze, le quali rendono questa morte più o meno probabile. Rousseau cita una sentenza ch' ammette la fede d'un solo testimonio.

Art. 139. *L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence.*

Non si è voluto che alcuni collaterali potessero per un vil guadagno offuscare la dignità del secondo matrimonio.

È vero che i primi figli dovrebbero avere lo stesso diritto del padre loro, ma non potranno già essi contrastare alla legittimità dei

secondi se non quando provassero, che il novello matrimonio fosse stato conchiuso di mala fede. Or hassi a permettere ad un figlio, ch' egli intenti in giudicio una simile azione contro suo padre o sua madre? Tutto al più si potrebbe soffrire, ch' egli proseguisse quest' azione, quando fosse stata dal conjuge assente promossa. Oltracciò, dappoichè l'articolo dice, che il solo conjuge assente è *ammissibile* in giudicio, sembra che i figli suoi non debbano esserne ammessi. *Si osservi l' annotazione fatta all' art.* 184.

Vuolsi ancora, che il conjuge assente possa agire col mezzo d' un procuratore legittimo *munito della prova dell' esistenza di esso.* Questa condizione è a prima vista singolare, imperciocchè è necessario arguire che il conjuge esista quando trasmette ad un altro una sua procura. Poi questa procura medesima è la prova la più irrefragabile della esistenza. Ma senza dubbio s'è avuto in animo di dire, che fa d' uopo provare, che il conjuge assente esiste ancora, quando si agisce per lui, attesochè potrebbe essere morto dopo aver sottoscritta la procura ed inviatala, ed allora la morte estingue la procura medesima.

Or anche con questa interpretazione l'articolo non mi par giusto.

Se il conjuge assente, quando ha fatta la procura necessariamente successiva al secondo matrimonio, esisteva nè poteva certo non esistere, basta questo solo perchè le seconde nozze sieno di niun valore, perchè i figli del primo letto possano proseguire l'azione intentata dal padre loro, ed anche perchè si supponga che l'assente viva ancora. Egli è meglio considerare inutili queste parole: *munito della prova dell' esistenza di esso.*

Art. 140. *Si l'époux absent n'a point laissé de parens habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens.*

Perchè allora questi deviene il suo erede legittimo.

CAP. IV.

Della sopravigilanza de' figli minori del padre che è sparito.

Art. 141. *Si le père a disparu, laissant des enfans mineurs issus d'un commun ma-*

riage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens.

La madre esercita allora i medesimi diritti ch' eserciterebbe se fosse vedova.

Art. 142. *Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfans sera déférée par le conseil de famille, aux ascendans les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.*

Si suppone, che nel corso de' sei primi mesi i vicini avranno cura de' figli, e che il ministero pubblico veglierà sopra di loro. Non conviene di fatti accelerare la nomina de' tutori e far ispese a danno dell' assente, di cui si spera il ritorno.

Art. 143. *Il en sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura disparu, laissera des enfans mineurs, issus d'un mariage précédent.*

Hassi ad intendere quest' articolo nel seguente modo: se il conjuge che si è dile-

guato avesse figli del primo letto, la sopravvegghianza ne verrà confidata ad un consiglio di famiglia, agli ascendenti i più prossimi, e in mancanza loro, ad un tutore provvisorio.

N. B. Essendo nostra intenzione di rendere, per quanto le nostre forze il permettono, utile questo nostro lavoro, noi inseriremo di tratto in tratto un quadro generale dei titoli ch' andremo discorrendo. Il leggitore, che segue attentamente le tracce dell' autore di questo libro, vi discopre con facilità la ragione delle prescrizioni che si contengono nel Codice Napoleone; e se qualche dubbio ancora gli rimane, questo vien tosto nelle sua mente dissipato dalle concioni tenute dinanzi al Corpo legislativo da' Consiglieri di Stato francesi, e da' motivi per loro esposti, che in altro libro pur volti in italiano si leggono. Nulla di meno i confronti degli antichi e moderni regolamenti; le critiche fatte a' primi; le lodi date a' secondi; il torto e il diritto di molte opinioni seriamente disaminato; il vantaggio e il danno di tale o tale prescrizione con imparzialità ponderato, distraggono in molte cose l' attenzion nostra. Non giudichiamo perciò opera perduta il richiamarla ad un punto solo e il mettere sott' occhio del leggitore la sostanza dei titoli analizzati. Questa specie di prospettiva, se è lecito di questa

espressione il valersi, egli vedralla, allorchè ciò che riguarda le persone sarà esaurito. Ogni uomo che ad una società appartiene ha de' diritti civili. Era necessario il sapere, come egli ne goda e come ne perda il dominio. La vita dell' uomo ha tre punti essenziali: quello della nascita, quello del matrimonio e quello della morte. Bisognava fissare questi punti colla maggiore autenticità, e prescrivere delle regole invariabili per determinarli, poichè da questi tre stati diversi dell' uomo emanano de' diritti o di figliazione, o di famiglia, o di sneccessione. Questi diritti ricevono varie modificazioni dal domicilio o dall' assenza. Facea dunque mestieri enumerare gli effetti e di questa e di quello. Noi rianderemo le stesse idee, e faremo vieppiù forse vedere aver elleno la loro principale sorgente non negli antichi codici, ne' digesti e nelle instituta, ma in quella ragione universale che parla alla coscienza d' ogni uomo, quando questa coscienza non sia offuscata nè dalle tenebre dell' ignoranza nè da quelle più folte ancora de' pregiudizj. (*Nota del traduttore.*)

FINE DEL VOLUME PRIMO.




MALEVILL
ANALISI
I.

re l'accessorio, quando non v'era più il principale, e che adoperandosi altrimenti si moltiplicherebbe il numero de' vagabondi e si

gion

V

mula

della

guir

vent'

sima

per

ch' è

tare

ranea.

Si ric

piuto

comp

un n

navar

rispir

che s

rar l'

conse

quegl

assolt

tergli



Art. 33 *Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de*

na-

ra

u

e